



**Osservatorio Tributario n. 5/2020  
Settembre – Ottobre 2020**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

***In evidenza***

<b>ACCERTAMENTO</b>	<p>“Termini di decadenza per l’accertamento degli oneri pluriennali: i dubbi della Cassazione”</p> <p><b>G. FERRANTI, in Corr. Trib. 10/2020</b></p>
<b>IRES</b>	<p>“Regime del “realizzo controllato”: due distinte discipline con differenti presupposti e ambiti di applicazione”</p> <p><b>G. ALBANO, ne II fisco 40/2020</b></p>
<b>IRES</b>	<p>“<i>Management fees</i>: deducibilità subordinata alla dimostrazione del vantaggio ottenuto dalla controllata”</p> <p><b>D. AVOLIO e F. MORETTI, ne II fisco 34/2020</b></p>
<b>IRES</b>	<p>IRES – Compensi amministratori – Compensi reversibili – Deducibilità per competenza</p> <p><b>Cass., sez. trib. 16 ottobre 2020, n. 22479</b></p>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	<p>“Criticità ancora irrisolte per la trasformazione in crediti delle DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE”</p> <p><b>S. ROTA e A. TRABUCCHI, in La Gest. Straord. Impr. 4/2020</b></p>
<b>IVA</b>	<p>IVA – Gruppo IVA – Soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del gruppo – Scissione parziale – Sussistenza vincolo finanziario – Continuità del Gruppo IVA</p> <p><b>Principio di diritto Agenzia delle entrate 14 settembre 2020, n. 16</b></p>
<b>REGISTRO</b>	<p>“La Consulta legittima l’art. 20 del registro: si tassa l’atto e non la sostanza economica”</p> <p><b>G. CARBONE, in La Gest. Straord. Impr. 4/2020</b></p>
<b>REGISTRO</b>	<p>Registro (imposta di) – Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione – Applicazione dell’art. 20 del TUR</p> <p><b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2020, n. 371</b></p>

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2020**

Legge 13 ottobre 2020, n. 126

Pag. 1

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

“Termini di decadenza per l'accertamento degli oneri pluriennali: i dubbi della Cassazione”,  
di **G. FERRANTI**. “ 1

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

“Finalmente attuata in Italia la Direttiva per le procedure internazionali per l'eliminazione  
della doppia imposizione”, di **A. CASTOLDI** e **I. ABBAMONDI**. “ 2

““Netto” e “lordo” frontiera: una ingiustificata discriminazione”, di **A. CROSTI**. “ 3

“Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell'abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali”,  
di **G. ESCALAR**. “ 3

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

“*Patent box*: per l'Agenzia delle entrate *penalty protection* a prescindere dall'opzione per  
l'autoliquidazione”, di **D. AVOLIO** e **F. MORETTI**. “ 5

Agevolazioni – *Patent box* – Accordo stipulato da una società ex consolidata – Presentazione delle  
dichiarazioni integrative da parte della società ex consolidata  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 ottobre 2020, n. 498.** “ 5

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

Convenzioni internazionali – Plusvalenze su partecipazioni – Tassazione nel solo stato di  
residenza del cedente  
**Cass., sez. trib. 11 ottobre 2018, n. 25219.** “ 6

**IRES**

“Regime del “realizzo controllato”: due distinte discipline con differenti presupposti ed ambiti di  
applicazione”, di **G. ALBANO**. “ 6

“*Management fees*: deducibilità subordinata alla dimostrazione del vantaggio ottenuto dalla controllata”,  
di **D. AVOLIO** e **F. MORETTI**. “ 8

“Stabile organizzazione: i cambiamenti alla normativa interna e il *Multilateral Instrument*”, di **D. AVOLIO**. “ 9

“Gli strumenti finanziari derivati tra criticità contabili e incertezze fiscali”,  
di **E. DE FILIPPIS** e **V. GAMBA**. “ 9

“Disciplina degli interessi passivi in cerca di chiarimenti: il parere dell’Assonime”, di <b>G. FERRANTI</b> .	<b>Pag. 10</b>
“Gli interessi attivi e passivi esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 96 del TUIR”, di <b>G. FERRANTI</b> .	“ 12
IRES – Conferimenti di partecipazioni di minoranza in realizzo controllato - Condizioni <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 2 ottobre 2020, n. 429.</b>	“ 14
IRES – Conferimento di partecipazioni di minoranza in realizzo controllato – Condizioni e limiti. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 ottobre 2020, n. 483.</b>	“ 14
IRES – Enti non commerciali – Trasferimento delle partecipazioni dalla sfera istituzionale a quella commerciale – Trattamento fiscale. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 ottobre 2020, n. 489.</b>	“ 14
IRES – Stabile organizzazione – Amministratore di fatto in Italia – Configura stabile organizzazione. <b>Cass., sez. trib. 8 ottobre 2020, n. 21693.</b>	“ 15
IRES – Compensi amministratori – Compensi reversibili – Deducibilità per competenza. <b>Cass., sez. trib. 16 ottobre 2020, n. 22479.</b>	“ 15

### REDDITI DI CAPITALE

“L’Agenzia delle entrate amplia la nozione di “mercato regolamentato” ai fini delle imposte sui redditi”, di <b>M. FOLLI</b> e <b>M. PIAZZA</b> .	“ 15
Reddito di capitale – OICR – Proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I. – Esenzione da ritenuta. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 settembre 2020, n. 406.</b>	“ 16
Reddito di capitale – Piani di incentivazione del management – Proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati ( <i>carried interest</i> ) – Trattamento fiscale. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 settembre 2020, n. 407.</b>	“ 17

### REDDITI DI IMPRESA

“La competenza dei componenti reddituali derivanti da sentenze”, di <b>G. GAVELLI</b> e <b>F. GIOMMONI</b> .	“ 17
“Criticità ancora irrisolte per la trasformazione in crediti delle DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE”, di <b>S. ROTA</b> e <b>A. TRABUCCHI</b> .	“ 19

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Bonus e <i>stock options</i> nel settore finanziario: il presupposto per l’applicazione ai compensi variabili”, di <b>P. ANTONINI</b> e <b>A. PANTANELLA</b> .	“ 21
“Periodo <i>post-COVID</i> : <i>carried interest</i> e <i>stock option</i> come strumento per remunerare il personale direttivo”, di <b>M. ASCENZI</b> .	“ 22
“Al netto delle ritenute la restituzione delle somme al sostituto di imposta”, di <b>A. DI GIALLUCA</b> e <b>D. COTRONEO</b> .	“ 22
“Decreto Agosto – Raddoppiati i limiti del <i>Welfare</i> aziendale (ma solo per il 2020), di <b>G. MARIANETTI</b> .	“ 22

“Tassazione delle autovetture aziendali: ancora incertezza sulle tempistiche di immatricolazione e di assegnazione”, di <b>G. MARIANETTI</b> .	<b>Pag. 23</b>
Reddito di lavoro dipendente – Indennità sostitutiva di mesa erogata ai propri dipendenti nel periodo di emergenza da Covid-19 – Non è imponibile. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 2 settembre 2020, n. 301.</b>	<b>“ 23</b>
Reddito di lavoro dipendente – <i>Fringe benefit</i> connesso all’esercizio di <i>stock options</i> , con <i>vesting period</i> maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all’acquisizione della residenza fiscale in Svizzera – Trattamento fiscale – Rilevanza dello stato di svolgimento dell’attività del <i>vesting period</i> . <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 settembre 2020, n. 316.</b>	<b>“ 24</b>
Reddito di lavoro dipendente – Emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano alla propria dipendente, residente in Svizzera – Criteri di territorialità – Applicabilità regime convenzionale. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 settembre 2020, n. 343.</b>	<b>“ 24</b>
Reddito di lavoro dipendente – <i>Benefit</i> offerti a categorie di dipendenti nell’ambito di un piano welfare aziendale – Trattamento fiscale. <b>Ris. Agenzia delle entrate 25 settembre 2020, n. 55.</b>	<b>“ 24</b>
Redditi di lavoro dipendente – Contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale – Trattamento fiscale. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 ottobre 2020, n. 443.</b>	<b>“ 25</b>
Redditi di lavoro dipendente – Emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano al proprio dipendente, residente in Svizzera – Criteri di territorialità e regime convenzionale. <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 ottobre 2020, n. 460.</b>	<b>“ 26</b>

## IVA

“Stabile organizzazione “occulta” ai fini IVA e tutela del prestatore di servizi”, di <b>M. ANTONINI e A. CAMPANA</b> .	<b>“ 26</b>
IVA – Gruppo IVA – Soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del Gruppo – Scissione parziale – Sussistenza vincolo finanziario – Continuità del Gruppo IVA. <b>Principio di diritto Agenzia delle entrate 13 settembre 2020, n. 16.</b>	<b>“ 27</b>
IVA – Servizi di <i>back office</i> bancario – Applicabilità del regime di esenzione IVA <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2020, n. 375.</b>	<b>“ 27</b>
IVA – Cessione del credito prima della dichiarazione annuale - Inammissibilità <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 ottobre 2020, n. 469.</b>	<b>“ 27</b>
IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 135, par. 1, lett. a) – Esenzione delle operazioni di assicurazione – Servizi di gestione dei fondi pensione – Non è operazione assicurativa – No esenzione IVA. <b>Corte di Giust. UE, 8 ottobre 2020, causa n. C-235/2019.</b>	<b>“ 28</b>
IVA – Dipendenti – Remunerazione attraverso la collocazione dei prodotti finanziari – Imponibilità – Condizioni <b>Cass., sez. trib. 29 settembre 2020, n. 20591.</b>	<b>“ 28</b>
IVA – Cessioni di certificati di deposito alla controllante – Irrilevanza ai fini IVA <b>Cass., sez. trib., 2 ottobre 2020, n. 21109.</b>	<b>“ 28</b>

## REGISTRO (Imposta di)

“La Consulta legittima l’art. 20 del registro: si tassa l’atto e non la sostanza economica”,  
di **G. CARBONE**. **Pag. 29**

Registro (imposta di) – Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione –  
Applicazione dell’art. 20 del TUR  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2020, n. 371.** **“ 30**

Registro (imposta di) – Riqualificazione - Condizioni  
**Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, 9 settembre 2020, n. 182/2/2020.** **“ 30**

## TRUST

“Tassazione dei dividendi esteri: dal *trust* revocabile al socio investitore. La risposta ad  
interpello 111/2020”, di **F. SUSINI** e **C. PIRRONE**. **“ 31**

*Trust* – Cd autodichiarato – Costituzione – Applicabilità dell’imposta sulle successioni o donazioni –  
Esclusione.  
**Cass., sez. trib. 14 ottobre 2020, n. 22182.** **“ 31**

## IRAP

IRAP – Versamento degli acconti - Chiarimenti  
**Circ. Agenzia delle entrate 19 ottobre 2020, n. 27.** **“ 32**

## VARIE

Rivalutazione – Imposta sostitutiva – Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione – Base imponibile  
**Cass. sez. trib. 22 settembre 2020, n. 19772.** **“ 32**

## **Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° settembre al 31 ottobre 2020**

**Legge 13 ottobre 2020, n. 126:** “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (nel S.O. n. 37 alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253)

\*\*\*\*\*

La legge ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. “Decreto agosto”), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Di seguito si illustrano alcune novità apportate dalla legge di conversione.

Spese di sanificazione e acquisto dispositivi: viene incrementato – a 403 milioni di euro (per il 2020), che si aggiungono ai 200 milioni previsti (sempre per il 2020) dalla norma vigente – lo stanziamento delle risorse per la fruizione del credito d’imposta.

Superbonus 110%: viene fornita la definizione di accesso autonomo dall’esterno e semplificata la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni, prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

Sospensione degli ammortamenti: i soggetti che adottano i principi contabili nazionali dell’OIC hanno la possibilità di non effettuare, nell’anno 2020 una quota fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materia e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all’art. 2426, comma 1, n. 2, del Codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo dev’essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Trasformazione delle DTA in crediti d’imposta: sono stati dati i seguenti chiarimenti:

- la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate decorre dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati;
- in caso di cessioni plurime di uno stesso credito, la norma si applica una sola volta;
- nel caso di crediti acquistati (anziché erogati direttamente) da un soggetto “terzo” (cioè non appartenente al medesimo gruppo societario) per valore nominale si intende il prezzo di acquisto del credito;
- in caso di adesione al regime del consolidato fiscale, la conversione dovrà essere operata prioritariamente avendo riguardo alle imposte anticipate relative alle perdite individuali non trasferite alla fiscal unit, alle eccedenze ACE e, in via residuale, avendo riguardo alle perdite del consolidato riportate a nuovo dal soggetto consolidante;
- ulteriori chiarimenti riguardano le modalità di applicazione della disciplina nel caso di trasparenza fiscale e qualora le cessioni di crediti siano effettuate da società di persone.

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Termini di decadenza per l’accertamento degli oneri pluriennali: i dubbi della Cassazione”**  
di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 10/2020, pag. 831

La Corte di Cassazione ha affermato, nelle sentenze nn. 9993/2018 e 2899/2019, che le quote di ammortamento e gli altri oneri pluriennali non possono essere rettificati da parte degli Uffici qualora sia decorso il termine per l’accertamento relativo al periodo d’imposta nel corso del quale è stato sostenuto il costo.

Tale costante orientamento interpretativo è stato però disatteso dalla ordinanza interlocutoria della stessa Corte del 5 giugno 2020, n. 10701, con la quale è stato chiesto che la questione in esame venga sottoposta all’esame delle Sezioni Unite.

In tale ordinanza la Suprema Corte ha affrontato il caso di una *branch* di una banca olandese, con sede in Amsterdam, alla quale era stata contestata la deduzione della quota di un nono

dell'ammontare dell'eccedenza della svalutazione di un credito maturata ed iscritta per la prima volta in bilancio in un periodo d'imposta per il quale l'amministrazione finanziaria sia ormai decaduta dal termine per l'accertamento.

La questione ha una portata generale perché si pone in modo analogo con riguardo a tutti componenti di reddito che originano da una fattispecie ad efficacia pluriennale, quali, tra gli altri, le quote di ammortamento del costo di beni e le quote di spese relative a più esercizi, quando tali costi o spese siano stati sostenuti e iscritti per la prima volta in bilancio in un periodo d'imposta per il quale l'amministrazione finanziaria sia ormai decaduta dal termine per l'accertamento.

L'A. non ritiene condivisibili le critiche formulate in quest'ultima ordinanza alla precedente giurisprudenza di legittimità soprattutto perché, come affermato dalla Corte Costituzionale, "va ricercata dall'interprete soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto all'azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati". (EM)

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Finalmente attuata in Italia la Direttiva per le procedure internazionali per l'eliminazione della doppia imposizione”** di A. CASTOLDI e I. ABBAMONDI, in Fisc. e comm. Int. 10/2020, pag. 42

Con il D.Lgs. n. 49 del 10 giugno 2020 è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, la Direttiva UE2017/1852, in materia di procedure internazionali per la risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'ambito dell'Unione Europea.

Gli AA. si soffermano sugli aspetti salienti della disciplina, evidenziando le novità introdotte dal Decreto rispetto alle procedure di risoluzione delle controversie tributarie internazionali già esistenti. Tra le novità più rilevanti vengono evidenziate quelle relative all'ambito di applicazione più esteso e alla possibilità di attivare una procedura amichevole anche successivamente alla conclusione di procedure amministrative tributarie tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria italiana che abbiano comportato la definitività dell'imposta.

In sostanza, il Decreto si propone di risolvere gli stessi casi di doppia imposizione disciplinati dai Trattati bilaterali in vigore e dalla Convenzione arbitrale, mediante una procedura che pone, però, in capo alle competenti autorità italiane ed estere investite del caso, un obbligo di risultato da raggiungere in tempi resi certi mediante una procedura ben definita e predeterminata nelle tempistiche.

L'estensione dell'ambito di applicazione della procedura amichevole anche alle fattispecie generatrici di doppia imposizione giuridica o economica rientranti nell'ambito di applicazione delle Convenzioni bilaterali, combinata con la previsione di un meccanismo obbligatorio di arbitrato, consentirà, finalmente, ai contribuenti di avvalersi della procedura in esame per risolvere, con un obbligo di risultato in capo alle autorità fiscali, anche ulteriori controversie, rispetto alle quali, in precedenza, era possibile attivare una procedura amichevole solo ai sensi dei Trattati bilaterali, che, in generale, non prevedono nessun obbligo di risultato in grado di assicurare l'eliminazione della denunciata doppia imposizione (essendo previsto unicamente un "obbligo di diligenza" che impone alle Amministrazioni finanziarie interessate di "fare del loro meglio" al fine di addivenire a un accordo che elimini l'imposizione non conforme al Trattato).

Di assoluto rilievo per i contribuenti italiani è la possibilità, fornita dal Decreto, di risolvere i casi di doppia imposizione anche in presenza di procedure amministrative tributarie preventivamente definite con l'Amministrazione finanziaria che abbiano comportato la definitività dell'imposta, nel caso in cui i contribuenti, ad esempio, avessero preventivamente concluso con l'Amministrazione finanziaria italiana un accertamento in adesione.

Tuttavia, anche la nuova disciplina non è scevra da limiti.

Con specifico riferimento alle procedure di accertamento, definite con la sottoscrizione di un atto di adesione, dal Decreto non si evince se la presentazione di un'istanza ai sensi del medesimo rimetta l'intera controversia in discussione, ripristinando di fatto il rilievo o i rilievi originariamente sollevati

nell'atto impositivo, o solo la parte relativa alle imposte già concordate in sede di adesione, da sottoporre all'ulteriore vaglio delle competenti autorità investite della MAP. Il punto, non di poco momento, dovrà essere auspicabilmente chiarito dai provvedimenti che seguiranno la pubblicazione del Decreto.

Sembrerebbe, invece, precluso l'accesso alla procedura del Decreto, nel caso di ravvedimento operoso perfezionatosi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come chiaramente riportato nella relazione illustrativa allo schema di Decreto, probabilmente per il fatto che il ravvedimento operoso, per come è strutturato, mal si concilia con la necessità, prevista dal Decreto, di una notifica da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana di "un atto o di una misura equivalente" per la valida instaurazione della procedura amichevole.

Con riferimento alla conciliazione giudiziale sembrerebbe possibile avviare la procedura amichevole ai sensi del Decreto anche laddove il contribuente abbia già avviato una procedura di conciliazione, purché ciò avvenga prima della pubblicazione di una pronuncia di merito da parte dei giudici di primo grado, ma non è chiaro se la successiva conclusione di un atto di conciliazione e il conseguente accoglimento della richiesta di estinzione del giudizio precludano poi il proseguimento della procedura amichevole.

Nelle considerazioni conclusive gli AA. evidenziano che il Decreto rende il ricorso al meccanismo della procedura di risoluzione delle controversie internazionali prevista dal medesimo, più "conveniente" rispetto a quelle finora disponibili, stante il connubio che realizza tra le maggiori garanzie di risultato, in tempi certi, tipiche della Convenzione arbitrale, rispetto ai Trattati, ed il significativamente più ampio ambito di applicazione, tipico di questi ultimi rispetto alla prima.

Nonostante l'indubbio passo aventi compiuto dal legislatore nazionale con il recepimento della Direttiva in oggetto, restano, tuttavia, alcune riserve sull'effettiva portata di alcune disposizioni del Decreto, che gli AA. auspicano possano essere sciolte dopo la pubblicazione dei relativi provvedimenti attuativi. (GDA)

**“Netto” e “lordo” frontiera: una ingiustificata discriminazione**, A. CROSTI, in *Fiscalità Internazionale* 2020, p. 3558.

L'A. critica la posizione dell'Amministrazione finanziaria, espressa nella risposta n. 111 del 21.4.2020 ad un'istanza di interpello sul trattamento fiscale da riservare ai dividendi di fonte estera con riferimento alle modalità di incasso, secondo la quale la base di calcolo della ritenuta in entrata, qualora l'incasso avvenga per il tramite di un soggetto intermediario residente, è pari al valore netto frontiera dei dividendi, cioè il valore residuale del dividendo una volta operate le ritenute da parte del soggetto erogante il dividendo, negando nel contempo il riferimento al "netto", ma affermando che, in mancanza di un intermediario residente, la base di riferimento è il "lordo" frontiera, valore da indicare nella dichiarazione dei redditi.

L'A. vuole dimostrare che il trattamento fiscale muta a seconda che nel flusso dei dividendi dall'estero verso l'Italia intervenga o meno un soggetto intermediario residente, piuttosto che incassato direttamente o per il tramite di un intermediario non residente. Infatti, anche se l'intervento dell'intermediario può conferire alla transazione la certezza di un'assoluta correttezza e completezza documentale, di per sé non può avallare una discriminazione in alcuni casi molto accentuata. La scelta discriminante dell'Amministrazione finanziaria sarà sicuramente foriera di contenziosi. (SG)

**“Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell'abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali”** di G. ESCALAR, in *Corr. Trib.* 10/2020, pag. 861

L'A. rileva preliminarmente che la natura delle norme sui prezzi di trasferimento, quale strumento attuativo del principio di libera concorrenza piuttosto che di prevenzione dell'abuso è stata messa in discussione non solo dall'OCSE, che ha esteso l'applicazione delle norme convenzionali anche all'abuso, ma anche dalla CGUE, che ha giustificato le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalle predette norme qualora siano volte a prevenire l'abuso.

L'A. svolge pertanto un'accurata ricognizione delle varie interpretazioni delle norme sui prezzi di trasferimento da parte sia dell'OCSE sia della Corte di Cassazione, ponendo a confronto la visione



del fenomeno nel tempo dell'uno (l'OCSE), dell'altra (Corte di Cassazione) oltreché della CGUE, avendo riguardo anche all'exkursus storico delle varie interpretazioni.

*L'estensione delle norme convenzionali sui prezzi di trasferimento alla prevenzione dell'abuso*

Con le Linee Guida TP del 2010 e soprattutto con quelle del 2017 l'OCSE ha esteso la portata delle norme sui prezzi di trasferimento, spingendo l'Italia a modificare con l'art. 59 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, il comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Infatti, il par. 1 dell'art. 9 del Modello di convenzione ha sempre presentato una portata più ampia del previgente comma 7 dell'art. 110 del TUIR in quanto consente agli Stati contraenti di includere negli utili delle imprese associate i maggiori utili che sarebbero stati da loro conseguiti se "nelle loro relazioni commerciali o finanziarie" non fossero "vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti".

Poiché l'art. 9 delle convenzioni fiscali concluse dall'Italia, così come interpretato secondo le nuove direttive dell'OCSE, in mancanza di una corrispondente disposizione nazionale, non può ritenersi cogente in Italia, non solo perché tale disposizione è volta a delimitare la potestà impositiva degli Stati contraenti e non ad ampliarla, ma anche perché il comma 1 dell'art. 169 del TUIR fa sempre salva l'applicazione delle più favorevoli disposizioni del TUIR, per rendere operanti in Italia anche le predette direttive il nuovo comma 7 dell'art. 110 del TUIR ha ammesso la rideterminazione dei componenti di reddito di tutte le operazioni infragruppo prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e Finanze per la determinazione delle Linee Guida per la sua applicazione.

Da ultimo viene evidenziato che il comma 7 dell'art. 110 del T.U.I.R. può dar luogo ad una disparità di trattamento nei confronti delle società residenti che detengono partecipazioni non di controllo in società di altri Stati membri o partecipazioni che assicurino il controllo o l'influenza sulla gestione di società di Stati terzi, laddove ha posto a carico di tali società con effetto dal periodo d'imposta 2018 l'obbligo di valutare a valore di mercato anche le operazioni diverse dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi concluse con società non residenti, sebbene non sia previsto analogo obbligo per le medesime operazioni concluse con società residenti. Tuttavia, tale disparità di trattamento potrebbe comportare una restrizione incompatibile con la libertà di movimento dei capitali qualora la predetta disposizione non possa ritenersi applicabile esclusivamente alle partecipazioni di controllo.

*La compatibilità unionale delle norme nazionali sui prezzi di trasferimento come strumento di prevenzione dell'abuso*

Viene evidenziato che secondo la CGUE gli Stati membri hanno competenza esclusiva nella materia delle imposte sui redditi, ma devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto unionale. Pertanto, anche le disposizioni in materia di imposte dirette che riservano un trattamento fiscale peggiore alle società di uno Stato membro che detengano partecipazioni di controllo di società di altri Stati membri rispetto a quello riservato a società che le detengano in società del medesimo Stato membro possono dar luogo a restrizioni alla libertà di stabilimento in quanto potrebbero scoraggiarle ad acquisire, costituire o detenere una società in un altro Stato membro. Tuttavia, tali restrizioni possono risultare giustificabili se concernono "specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate a eludere la normativa dello Stato membro interessato".

Tuttavia, la CGUE ha ritenuto che una normativa che, come quella sui prezzi di trasferimento, sia volta a colpire costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e create allo scopo di eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale "può ... considerarsi giustificata dall'obiettivo di prevenire l'elusione fiscale considerato congiuntamente a quello della tutela della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri".

Dopo aver ricostruito l'orientamento della CGUE sulle norme sui prezzi di trasferimento, l'A. rileva come, alla stregua di tale orientamento, anche il nuovo comma 7 dell'art. 110 del TUIR può legittimare una restrizione alla libertà di stabilimento per il fatto che prevede l'obbligo di determinare a condizioni di libera concorrenza le sole operazioni concluse da società residenti con società controllate non residenti e non anche quelle concluse con società controllate residenti.

Pertanto l'OCSE nelle Linee Guida TP ha sostenuto che tale disposizione legittima gli Stati a rettificare gli utili delle imprese associate di due Stati contraenti allorché le condizioni delle operazioni di riorganizzazione concluse fra tali imprese non siano di libera concorrenza e, quindi, anche operazioni diverse dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere tramite "la risoluzione o la rinegoziazione sostanziale di accordi preesistenti, ad esempio accordi di produzione, di distribuzione, di licenza o di prestazione di servizi ecc."

*Prevenzione dell'elusione e ripartizione del potere impositivo tra Stati membri*

La Corte di Giustizia ha ritenuto che una normativa che, come quella sui prezzi di trasferimento, sia volta a colpire costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e create allo scopo di eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale, può considerarsi giustificata dall'obiettivo di prevenire l'elusione fiscale considerato congiuntamente a quello della tutela della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri. Senonché la Corte ha ritenuto che tale normativa, essendo volta a stabilire sulla base di elementi oggettivi se una transazione consista in una costruzione di puro artificio a soli fini fiscali, risulta proporzionata rispetto ai due obiettivi così individuati soltanto se, nel caso in cui un'operazione non risponda a condizioni di libera concorrenza, il contribuente sia messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione sia stata conclusa. (GDA)

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Dottrina**

**“Patent box: per l’Agenzia delle entrate *penalty protection* a prescindere dall’opzione per l’autoliquidazione”** di D. AVOLIO e F. MORETTI, ne Il fisco 40/2020, pag. 4823

Dopo aver ripercorso brevemente le modifiche apportate alla normativa in materia *Patent Box* dal Decreto crescita, gli AA. illustrano il documento di prassi dell’Agenzia (risposta all’istanza di interpello n. 400/2020) dove la stessa ha affermato che la *penalty protection* è accessibile anche a coloro che non sono tenuti alla presentazione dell’istanza di *ruling* e che per essi non vale l’applicazione della dilazione dell’agevolazione in tre quote annuali di pari importo, invece prevista per i soggetti tenuti a presentare l’istanza di *ruling*.

Rimangono comunque ancora insolte alcune questioni interpretative della normativa come modificata dal decreto crescita. Quanto in particolare, alle modalità di comunicazione della documentazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione *Patent Box*. Non è chiaro se l’eventuale mancata comunicazione del possesso della documentazione possa comunque essere sanata, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, prima della formale conoscenza di eventuali attività istruttorie da parte dell’Agenzia delle entrate.

È stato inoltre espressamente previsto che il contribuente possa integrare la documentazione con i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili al riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del *nexus ratio* ed alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e sviluppo.

Gli AA. sono dell’avviso che, ove esercitata, tale facoltà dovrebbe consentire la *penalty protection* anche per il calcolo del *nexus ratio*. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

**Agevolazioni – Patent box – Accordo stipulato da una società ex consolidata – Presentazione delle dichiarazioni integrative da parte della società ex consolidata.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 ottobre 2020, n. 498, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni in merito alla presentazione di dichiarazioni integrative al fine di beneficiare del *Patent box* nell’ambito della tassazione di gruppo, con particolare riferimento ad una società ex consolidata di un consolidato fiscale nazionale che ha firmato un accordo di *ruling* nel 2020 per i periodi di imposta 2015-2019.

In merito alla possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore, l’Agenzia illustra l’attuale disciplina ex art. 2, comma 8, DPR 322/98, che prevede che il contribuente possa inviare una

dichiarazione integrativa a favore anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Il successivo comma 8-*bis* del medesimo art. 2, detta le modalità di utilizzo del credito (o del maggior credito) emergente dalla dichiarazione integrativa a seconda del momento in cui la stessa è presentata.

In particolare, nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito (o il maggior credito) è immediatamente compensabile, con debiti del medesimo periodo risultanti dalla dichiarazione presentata. Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Ciò al fine di evitarne un uso indebito.

In tale ipotesi, peraltro, il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Convenzioni internazionali – Plusvalenze su partecipazioni – Tassazione nel solo stato di residenza del cedente.**

Cass., sez. trib. 11 ottobre 2018, n. 25219, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Il reddito da plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni sociali effettuata in Italia da una società estera e non residente, costituisce utile, soggetto all'esclusiva podestà impositiva dello Stato di residenza, attesa la prevalenza della norma speciale pattizia sulla diversa disciplina dell'applicabilità dell'imposta sul reddito ai non residenti prevista dalle norme tributarie ordinarie.

## **IRES**

### **Dottrina**

**“Regime del “realizzo controllato”:** due distinte discipline con differenti presupposti e ambiti di applicazione”, di G. ALBANO, ne Il fisco, 40/2020, p.4817.

L'A. prende spunto da una serie di documenti pubblicati negli ultimi mesi dall'Agenzia delle Entrate (AdE) in cui sono stati forniti rilevanti chiarimenti sul regime del “realizzo controllato” sia con riferimento alla “nuova” fattispecie del conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata, introdotta dal Decreto Crescita (art. 177, comma 2-*bis*, TUIR) sia con riguardo all'impianto originario dei conferimenti di partecipazioni di controllo (ex art. 177, comma 2, TUIR). Si tratta, in realtà, di due distinte discipline che, pur essendo accomunate dai medesimi meccanismi applicativi si differenziano per presupposti e ambiti di applicazione.

Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, disciplinato dall'art. 177, comma 2, del TUIR, stabilisce che in caso di conferimento di partecipazioni, il conferente valuta le azioni o quote ricevute in “cambio”, in base della corrispondente quota delle voci di patrimonio netto generatosi nella società

conferitaria effetto del conferimento medesimo. L'elemento di diversificazione rispetto alla fattispecie prevista nel comma 1, dello stesso articolo 177 (scambio di partecipazioni tramite permuta) sta nella circostanza che mentre nel caso del comma 1 tutte e due le parti dell'operazione – società acquirente e soci scambianti – non realizzano effetti reddituali sicché la disciplina agevolativa opera al sussistere delle condizioni previste, per entrambi, nello scambio di partecipazioni, di cui al comma 2, è solo il soggetto conferente o i soggetti conferenti, se sono più di uno, ad avere bisogno del regime di determinazione del valore di realizzo perché solo su di essi si potrebbe verificare il presupposto impositivo: per la società/ente conferitario (il soggetto "acquirente") l'operazione è naturalmente irrilevante ai fini impositivi, posto che si risolve in un acquisto di beni a fronte di un aumento di capitale ed eventualmente delle altre riserve di patrimonio netto. Il realizzo controllato delle partecipazioni scambiate oggetto di conferimento, previsto dal comma 2 dell'art. 177 del TUIR, è finalizzato a commisurare il valore di realizzo di tali partecipazioni in base all'aumento di patrimonio netto contabile della società conferitaria (al posto dell'applicazione del valore normale di cui all'art. 9 del TUIR).

Con l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 177 del TUIR, introdotto dalla legge di conversione del Decreto crescita, è stato esteso ai conferimenti di partecipazioni non di controllo il perimetro oggettivo di applicazione del regime fiscale già previsto per le operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento a mezzo del quale il conferitario acquisisce il controllo della società scambiata. L'ampliamento del regime di realizzo controllato anche alle operazioni attraverso le quali il conferitario non acquista il controllo della società scambiata, è condizionato alla sussistenza di entrambe le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Come è stato affermato dall'Assonime la *ratio* della modifica in commento sembra volta a garantire la spettanza del regime dell'art. 177, comma 2, del TUIR anche in relazione alle fattispecie di conferimento di partecipazioni qualificate di minoranza finalizzate alla costituzione di *holding* personali dei soci. In altri termini, sempre secondo l'Associazione, la neo-introdotta disposizione vuole essere una sorta di codificazione per legge di un caso (molto) particolare (la concentrazione di partecipazioni non di controllo in una società unipersonale, peraltro fissando una soglia di rilevanza delle predette partecipazioni), con l'intento di superare la posizione dell'AdE che nella risposta n. 30/2018 ha giudicato elusiva la sequenza fra il conferimento di una partecipazione in regime di neutralità, seguito dalla scissione della conferitaria, volta a frammentare la partecipazione fra società unipersonali.

Con riferimento ai profili oggettivi, la formulazione letterale del nuovo comma 2-bis denota una sostanziale differenza rispetto alla fattispecie del comma 2. In quest'ultima, infatti, il requisito del controllo va definito avendo riguardo esclusivamente alla situazione dell'avente causa (conferitario) e non già del dante causa (conferente), e pertanto, la disposizione si applica anche in caso di conferimenti di partecipazioni oggettivamente "non di controllo" che tuttavia consentano al conferitario di acquisire il controllo della società conferita.

Nella disciplina del comma 2-bis, introdotta con il Decreto crescita, invece, il requisito della "minoranza qualificata" è previsto quale requisito oggettivo della partecipazione oggetto di conferimento, non essendo sufficiente che il conferitario acquisisca una partecipazione qualificata per effetto dello scambio, considerando anche le partecipazioni già possedute. Al riguardo ci si è chiesti se il requisito della "minoranza qualificata" della partecipazione conferita potesse essere validamente integrato anche in caso di conferimento effettuato contestualmente da più soci della società scambiata, ciascuno dei quali non apporti, singolarmente, una quantità superiore alla percentuale minima indicata nel comma 2-bis. Sul punto si ritiene che non sia possibile applicare il nuovo regime nei casi in cui i soggetti scambianti siano più di uno; in altre parole, non è consentito, mediante un unico atto, conferire contestualmente partecipazioni da parte di più soci la cui entità complessivamente soddisfi il requisito del "collegamento"; prassi, come visto, invece consolidata in riferimento al comma 2 del medesimo art. 177. Questo orientamento è stato recentemente confermato dall'AdE nelle risposte n. 229/2020, n. 309/2020, n. 314/2020 e n. 315/2020, in cui è stata chiarita la diversa finalità delle due discipline che coesistono nell'ambito dell'art. 177 del TUIR: mentre nel comma 2 l'obiettivo finale è il conseguimento del controllo di diritto della società scambiata, nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza

all'oggetto del conferimento e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Altro tema affrontato dall'A. attiene ai conferimenti cd. minusvalenti, che si verificano quando la conferitaria iscrive la partecipazione ad un valore inferiore a quello fiscalmente riconosciuto presso il conferente, ipotesi in cui il conferente medesimo realizzerebbe una minusvalenza. Nel principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020, l'AdE ha ribadito, confermando quanto affermato nella risoluzione n. 38/E del 2012, che il criterio di valutazione previsto dall'art. 177, comma 2, trova applicazione solo se dal confronto fra costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerge una plusvalenza in capo al conferente. In caso di minusvalenza, invece, trova applicazione il criterio generale del valore normale e, pertanto, si intendono realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi dell'art. 9 del TUIR. La soluzione individuata nel principio di diritto dell'AdE appare coerente con l'impostazione adottata nell'analogo regime di realizzo controllato ex art. 175 del TUIR, che consente la deduzione di minusvalenze solo nel caso in cui queste siano giustificate dal valore di mercato delle partecipazioni conferite.

Un ultimo aspetto che tratta l'A., affrontato nel principio di diritto n. 10/2020, attiene alla "gerarchia" da seguire nell'applicazione del regime di realizzo controllato rispetto a quello ordinario ex art. 9 del TUIR. Nel documento di prassi viene affermato che il "realizzo controllato", quando ne ricorrono i presupposti, rappresenta un regime naturale, applicabile automaticamente. In altri termini, sussistendo i presupposti di legge, il contribuente sarà tenuto ad applicare il regime del realizzo controllato senza possibilità di optare per il regime ordinario. Le stesse conclusioni valgono, a parere dell'A., anche per il regime ex comma 2-bis, che pertanto sarà applicabile *ex lege*, in presenza dei requisiti di legge. Meno chiaro risulta, invece, il rapporto esistente tra il regime dell'art. 175 e il nuovo regime ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR, in presenza di conferimenti effettuati da imprese residenti in Italia. Si tratta di un aspetto non secondario, come sottolinea l'A., per le partecipazioni di minoranza qualificata che hanno fruito del regime sospensivo per le quali l'*holding period* ai fini della PEX è esteso a 60 mesi in luogo dei 12 mesi ordinari. (WR)

**"Management fees: deducibilità subordinata alla dimostrazione del vantaggio ottenuto dalla controllata"** di D. AVOLIO e F. MORETTI, ne Il fisco 34/2020, pag. 3272.

Gli AA. commentano l'ordinanza n.13085/2020, con la quale la Corte di Cassazione, in aderenza ad un filone giurisprudenziale che si sta consolidando riguardo alle condizioni per la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e per la detraibilità ai fini IVA, delle cc.dd. "spese di regia", ha nuovamente affermato che l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi delle prestazioni di servizi erogate dalla capogruppo alle società affiliate incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio e, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e sia contestualmente detraibile l'IVA, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

È ritenuto necessario adottare un'interpretazione sostanzialmente rigida dei concetti di "inerenza", "vantaggio reale" e "propensione a produrre ricavi" della disposizione del TUIR relativa ai componenti del reddito d'impresa in presenza di operazioni *intercompany*. Non sarebbe, infatti, sufficiente che i costi per "consulenze" infragruppo siano stati preventivamente pattuiti, formalizzati in un contratto stipulato tra società collegate e regolarmente contabilizzati. Se l'analisi ispettiva si limitasse a verificare la (mera) presenza di questi elementi formali, secondo i giudici di legittimità, si attribuirebbe all'autonomia negoziale delle parti la capacità di derogare alle norme imperative previste in ambito fiscale, violando in tale modo l'art. 109, comma 5, del TUIR.

Il contribuente deve quindi fornire gli elementi per supportare la deducibilità dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante, tra i quali l'effettiva utilità degli stessi per la controllata, anche se a quei costi non sono strettamente correlati dei ricavi.

I componenti negativi di reddito devono possedere il requisito dell'inerenza, inteso come "nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi". L'inerenza del costo sarebbe per questo dimostrata, non soltanto mediante la esibizione della documentazione sopra menzionata, bensì

attraverso elementi che siano atti a dimostrare la necessità o l'utilità ai fini dell'attività svolta dalla controllata. (GDA)

**“Stabile organizzazione: i cambiamenti alla normativa interna e il *Multilateral Instrument*”,** di D. AVOLIO, ne Il fisco n. 38/2020, pag. 3615.

L'A. analizza le più significative modifiche alla nozione interna di Stabile Organizzazione (S.O.), di cui all'art. 162 TUIR, recate dalla legge di bilancio 2018 per recepire le novità approvate dall'OCSE con la *Action 7* del BEPS e con la Convenzione multilaterale del 7 giugno 2017 e che l'hanno resa generalmente meno favorevole per i contribuenti, nel senso di un abbassamento della soglia di rilevanza per il potenziale riconoscimento della presenza della S.O.

Considerato che la nozione interna di S.O. si applica se i rapporti tra i due Stati non sono regolati da una convenzione contro le doppie imposizioni oppure se questa rechi una disciplina meno favorevole per il soggetto passivo e che l'Italia ha espresso talune riserve sull'interpretazione del testo OCSE fatta in sede di Commentario al Modello, non è chiaro se l'Italia aderirà alla predetta Convenzione o procederà autonomamente alla rinegoziazione dei singoli Trattati.

Le modifiche sono costituite, innanzitutto, dalla nuova definizione di S.O. “personale” e, quindi, di “agente indipendente”. Che la presenza sul territorio di uno Stato di una persona alla quale un'impresa residente in un altro Stato abbia conferito il potere di concludere contratti in suo nome, che esprimano più di una attività preparatoria o ausiliaria, possa essere intesa come presenza di una S.O. era già previsto nel modello di convenzione OCSE del 1963, secondo l'interpretazione domestica (cfr. la sentenza della Cassazione nel caso *Philip Morris*). Tuttavia, tale posizione dell'Italia non è stata integralmente recepita dall'OCSE, giacché secondo il nuovo art. 5 del Modello si richiede che l'Agente abbia un ruolo apicale nella conduzione delle trattative e svolga un'attività “decisiva” per la loro conclusione, mentre per l'Italia è sufficiente la partecipazione abituale alle trattative.

Le altre modifiche alla disciplina della S.O. riguardano la nozione di attività preparatoria o ausiliaria, il cui svolgimento non comporta il sorgere della S.O. e che sono elencate al comma 4 dell'art. 162 TUIR (cd. *negative list*). Infatti, con il comma 4-*bis* è stabilito che l'esclusione prevista dalla *negative list* si applica a condizione che le attività elencate alle lett. da a) ad e) o, nei casi elencati alla lett. f), l'attività **complessiva** della sede fissa d'affari sia in concreto di carattere “preparatorio” o “ausiliario” rispetto al *core business* dell'impresa. Tali modifiche, per essere applicate nei rapporti con Stati già convenzionati, richiedono una modifica bilaterale oppure l'adesione alla predetta Convenzione Multilaterale. (NM)

**“Gli strumenti finanziari derivati tra criticità contabili e incertezze fiscali”,** di E. DE FILIPPIS e V. GAMBA, ne Il fisco, 38/2020, p.3637

L'introduzione della valutazione al fair value per gli strumenti finanziari derivati ha permesso di contabilizzare per la prima volta negli schemi di bilancio attività e passività potenziali, con conseguente avvicinamento degli ITGAAP al mondo IAS/IFRS e con l'effetto di richiedere all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) un restyling dei principi contabili vigenti. Al riguardo, nel 2016 l'OIC ha emanato il nuovo principio contabile OIC 32, con lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti derivati, nonché le relative tecniche di valutazione e le informazioni da fornire nella nota integrativa. Di recente, l'OIC ha anche avviato un progetto di “*Post Implementation Review*” del predetto principio contabile attraverso una *survey* in modo da raccogliere diversi pareri, da parte di operatori professionisti e accademici, sugli aspetti applicativi che hanno creato nella pratica contabile-gestionale maggiore complessità ed incertezza. Il termine ultimo per l'invio dei questionari sulle proposte di modifiche del principio contabile era fissato per lo scorso 31 ottobre.

Sotto il profilo fiscale, il legislatore ha modificato sostanzialmente l'art. 112 del TUIR attraverso l'art. 13-*bis*, comma 1, lett. f), del D.L. n. 244/2016, conferendo, in linea di principio, rilevanza fiscale alle diverse componenti positive o negative derivanti dall'applicazione dei principi contabili di riferimento alla data di chiusura dell'esercizio in conformità con il principio di “derivazione rafforzata” ex art. 83

del TUIR. Le nuove disposizioni comprendono, in sostanza, due tipologie: 1) quelle destinate ai derivati detenuti con finalità “speculative” i cui componenti positivi e negativi, correttamente contabilizzati, e che risultano dalla valutazione a fine esercizio, concorrono alla formazione del reddito; 2) quelle destinate ai “derivati con finalità di copertura” che soddisfano i requisiti del comma 6, dell’art. 112 del TUIR, relativo alla corretta applicazione dei principi contabili e del comma 4 dell’art. 7 del DM 8 giugno 2011 relativo al riconoscimento fiscale della relazione di copertura. Nel caso di derivati di copertura, i componenti derivanti da valutazione o realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti derivanti dalle attività o passività coperte (art. 112, comma 4, TUIR – c.d. “principio di simmetria valutativa”).

Dopo aver passato in rassegna il trattamento dei derivati sotto il profilo contabile e fiscale, gli AA. analizzano i limiti alla deduzione dei componenti negativi di reddito che risultano dalla valutazione o dal realizzo degli strumenti finanziari derivati emersi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione con particolare riguardo alle società diverse dagli intermediari finanziari. In pratica, le società industriali e di servizi, cioè quelle diverse dalle aziende che operano nel settore bancario/finanziario, incontrerebbero dei limiti specifici nella deduzione dei componenti negativi connessi a strumenti finanziaria speculativi derivati in base al principio di inerenza, ex art. 109, comma 5, del TUIR. Secondo il giudizio della Suprema Corte, infatti, in presenza di strumenti derivati non di copertura, i componenti positivi e negativi di reddito risulterebbero *tout court* indeducibili, in quanto carenti per definizione del requisito di inerenza, non essendo ravvisabile un nesso, neanche indiretto o mediato, tra l’onere sostenuto e l’attività d’impresa svolta da una “società il cui oggetto sociale non è costituito dalla assunzione di rischi finanziari ma dalla produzione di beni” (Cass. n. 902/2020, 29179/2019, 12738/2018). Sul punto, gli AA. sottolineano le critiche della dottrina e le stesse posizioni dell’Amministrazione finanziaria che, in alcuni documenti di prassi (cfr. risposta dell’AdE n. 121/2020), sembrerebbe confermare la deducibilità di tali componenti in capo alle società non finanziarie. Gli AA. non condividono, comunque, le conclusioni della Suprema Corte in considerazione del fatto che dovrebbe assumere rilievo la qualificazione contabile degli strumenti finanziari derivati speculativi, con la conseguenza che i componenti (positivi e negativi) dovrebbero concorrere alla formazione del reddito d’impresa in virtù del principio di derivazione rafforzata.

Altro tema che desta incertezza attiene all’art. 1, comma 1, lett. c), del DM 3 agosto 2017 che ha aggiunto all’art. 7, comma 4, del DM 8 giugno 2011, che “la relazione di copertura assume rilievo fiscale ...dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura”, risolvendo i problemi sorti in vigenza della emendata versione della disposizione che attribuiva rilievo fiscale alla relazione di copertura solo se e nella misura in cui questa risultava da data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura. Tenuto conto di questa modifica normativa, le società non finanziarie che redigono il bilancio in forma abbreviata potrebbero avere delle difficoltà nel riconoscimento fiscale delle relazioni di copertura quando utilizzano il metodo del fair value hedge, che non prevede la possibilità di rilevare in bilancio le operazioni di copertura, a seguito della compressione di tali componenti in voci sintetiche. Sul punto gli AA. raccomandano l’inserimento in bilancio di informazioni sufficienti relativamente ai metodi di copertura in modo da evitare possibili contestazioni dell’Amministrazione finanziaria. (WR)

**“Disciplina degli interessi passivi in cerca di chiarimenti: il parere dell’Assonime”**, di G. FERRANTI, ne Il fisco, 35/2020, p. 3307.

Nella circolare n. 14/2020 l’Assonime ha illustrato le recenti modifiche apportate alla disciplina degli interessi passivi, di cui all’art. 96 del TUIR, dal D.Lgs. n. 142/2018, recante le disposizioni di adeguamento del nostro ordinamento alla disciplina della cd. Direttiva ATAD 1.

In questo intervento l’A. affronta le problematiche interpretative individuate dall’Assonime con particolare riferimento a: a) individuazione degli interessi passivi e di quelli attivi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 96 del TUIR; b) disciplina degli interessi relativi ai finanziamenti concessi per l’acquisizione di veicoli; c) trattamento degli interessi rilevati come *day one profit/loss*; d) interessi iscritti in conseguenza dei costi di transazione; e) rinegoziazione di attività e passività rilevate in base al costo ammortizzato.

*Gli interessi rilevanti in base ai principi contabili*

Nel comma 3 dell'art. 96 del TUIR sono contenute le definizioni di interessi attivi e passivi rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, operando un esplicito riferimento a quelli che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa (IAS o OIC) e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate con i decreti attuativi che hanno definito la portata del principio di "derivazione rafforzata". In altri termini, gli interessi attivi e passivi da assumere ai fini dell'art. 96 del TUIR sono quelli per i quali ricorrono le seguenti condizioni: *i)* sono qualificati come interessi, o come oneri e proventi assimilati, dai principi contabili applicati; *ii)* la qualificazione contabile è confermata dalle disposizioni fiscali; *iii)* sono afferenti a rapporti aventi causa finanziaria ovvero una componente di finanziamento significativa.

A parere dell'Assonime, il requisito della qualificazione contabile presuppone che tali poste (interessi e oneri/proventi assimilati) trovino separata evidenza in bilancio, con la conseguenza che laddove per certi strumenti, come quelli finanziari di debito iscritti al *fair value*, per i quali non venissero rilevati flussi di interessi in modo autonomo, la disposizione dell'art. 96 non potrebbero trovare applicazione. Inoltre, per identificare gli interessi si dovrebbe fare riferimento al concetto di classificazione contabile e non a quello di qualificazione contabile. Anche se, in genere, la classificazione contabile e la qualificazione coincidono possono esserci delle fattispecie in cui queste due componenti sono divergenti, con la conseguenza di dover privilegiare la natura del componente rispetto alla sua destinazione

#### *La necessaria rilevanza fiscale degli interessi*

L'Assonime ha precisato che la qualificazione contabile di interessi ed altri componenti deve trovare conferma nelle disposizioni attuative del principio di derivazione rafforzata e, in particolare, nei decreti riguardanti le imprese IAS/IFRS e quelle OIC. Sul punto è stato ritenuto che: *i)* è possibile fare riferimento anche ai decreti ministeriali che verranno emanati in futuro; *ii)* in applicazione di tale principio non rilevano gli interessi derivanti dai finanziamenti effettuati dai soci di controllo a tasso zero o a tasso inferiore a quello di mercato; *iii)* la previsione del comma 3 dell'art. 96 del TUIR esprime un principio di carattere generale e deve essere intesa in senso estensivo, non applicando la nuova disciplina in tutti i casi in cui gli interessi rilevati in bilancio non trovino riconoscimento fiscale; *iv)* le spese di emissione di cambiali finanziarie e i costi sostenuti dall'emittente per l'emissione sul mercato di un prestito obbligazionario sono qualificati, dal 2019, come interessi passivi e rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR.

Una questione interpretativa aperta particolarmente rilevante riguarda le modalità di deduzione degli interessi passivi relativi al finanziamento per l'acquisizione di veicoli. In una ormai risalente pronuncia l'Agenzia delle Entrate (AdE) aveva affermato una sorta di primato dell'art. 164, ritenendo che questo costituisse una disciplina speciale riguardante tutti i componenti negativi relativi ai veicoli delle imprese "indipendentemente dalla loro specifica natura", e come tale destinata a prevalere su quella generale contenuta nell'art. 96 del TUIR (cfr. Circolare n. 47/E del 2008). Con riferimento a tale ultima interpretazione l'Assonime ha affermato che non è chiaro se questa possa ritenersi ancora valida anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 96 del TUIR auspicando un chiarimento da parte degli organi competenti. A parere dell'A., comunque, questa interpretazione andrebbe superata, in quanto la Direttiva ATAD stabilisce l'applicazione di un unico criterio di deduzione per tutti gli interessi passivi.

#### *Le operazioni di pronti contro termine*

Con riferimento agli interessi relativi alle operazioni di pronti contro termine sui titoli, l'AdE aveva già sancito, nella circolare n. 19/E del 2009, l'esclusione dall'applicazione dell'art. 96 (anche per i soggetti IAS *adopter*) per gli strumenti finanziari aventi funzioni di raccolta, in quanto gli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto non concorrono, ai sensi dell'art. 89, comma 6, a formare il reddito del cedente né come componente positivo né come componente negativo. Nella nozione di oneri assimilati rientra, invece, il differenziale negativo esistente tra prezzo a pronti e prezzo a termine (al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto). Tale interpretazione risulta confermata anche nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 142/2018.

#### *Il criterio del costo ammortizzato*

Il criterio del costo ammortizzato, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015, in forza del principio di derivazione rafforzata, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, dal 2010, anche per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi OIC, con la conseguenza che anche per questi soggetti assumono natura di interessi le componenti finanziarie derivanti dall'ammortamento del



credito/debito in base al tasso di interesse effettivo. Per tutti i soggetti, invece, per i quali il criterio del costo ammortizzato non assume rilevanza fiscale, i relativi interessi passivi risultanti dal bilancio non sono qualificati e classificati come tali in ambito fiscale e quindi non soggiacciono alle limitazioni dell'art. 96 del TUIR. L'AdE ha confermato tali esclusioni con riferimento alle micro-imprese e ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e che esercitano la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato.

#### *Il day one profit/loss*

Si tratta della delicata questione del trattamento fiscale del differenziale (*day one profit/loss*) che emerge tra il valore nominale e il valore del credito/debito a seguito dell'attualizzazione di quest'ultimo sulla base del tasso di mercato, in quanto significativamente diverso da quello pattuito tra le parti. Nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 142/2018 è stato affermato che, in presenza di un finanziamento con tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di mercato, la rilevazione del *day one profit* derivante dalla conseguente attualizzazione, da parte del debitore, del valore del finanziamento genera interessi passivi; pertanto, sulla base di tale atto il *day one profit* (e analogamente il *day one loss*) non concorrerebbe a formare il reddito sotto forma di plusvalenza (o minusvalenza) ma come interesse passivo o attivo. Sul punto l'Assonime ha convenuto che per motivi di coerenza sistemica dovrebbe ritenersi che anche il *day one loss* – così come il *day one profit* – debba essere assimilato agli interessi passivi e, quindi, ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR.

#### *I rapporti aventi causa finanziaria*

Secondo l'Assonime la presenza di rapporti aventi causa finanziaria va intesa in senso giuridico, facendo riferimento alle indicazioni contenute nella circolare n. 19/E del 2019, secondo la quale tale condizione sussiste quando è prevista la messa a disposizione di una provvista di denaro (o di altri beni fungibili) con l'obbligo di restituzione e di una specifica remunerazione. Di conseguenza, la disciplina dell'art. 96 del TUIR continua a non applicarsi agli interessi che non nascono da rapporti di finanziamento posti in essere volontariamente, come si verifica nei casi di: *i*) interessi di mora; *ii*) interessi compensativi; *iii*) differenziali relativi agli strumenti finanziari derivati; *iv*) interessi di attualizzazione degli accantonamenti a fondi rischi e oneri e TFR.

#### *I rapporti con una significativa componente di finanziamento*

Sul requisito dell'esistenza di un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa, l'Assonime ha ritenuto che si sia inteso fare riferimento agli interessi attivi o passivi rilevati a seguito dell'attualizzazione dei crediti o debiti commerciali così come previsto dai principi contabili di riferimento, ancorché relativi a rapporti che giuridicamente si inquadrano in un contratto di compravendita. (WR)

**“Gli interessi attivi e passivi esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR”**, di G. FERRANTI, ne [Il fisco](#) 37/2020, pag. 3637.

L'A., prendendo a riferimento la recente circolare dell'Assonime n. 14/2020, analizza le questioni interpretative riguardanti le ipotesi nelle quali è esclusa la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi stabilita dall'art. 96 del TUIR, che è stato riscritto per dare attuazione alle indicazioni contenute nella cd. Direttiva ATAD 1. Inoltre, vengono esaminate anche le fattispecie che, pur non avendo i requisiti previsti dalla disposizione (cfr. *infra*), si aggiungono alle ipotesi di limitazione alla deducibilità.

L'Assonime nella circolare n.14/2020 ha sottolineato che sussistono dei casi nei quali gli interessi attivi e passivi vanno ricompresi nell'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla norma. Si tratta, in particolare, di proventi che, pur essendo relativi a strumenti finanziari rappresentati come titoli di *equity*, sono considerati ai fini fiscali come interessi attivi e non come dividendi. Al riguardo, sono stati formulati gli esempi riguardanti: *i*) un titolo che è qualificato in base ai principi contabili come strumento di *equity* perché il suo rimborso non è certo, mentre ai fini fiscali si configura come un titolo non partecipativo o perché il suo rendimento non è del tutto ancorato agli utili della società emittente oppure perché si tratta di un titolo estero le cui remunerazioni sono deducibili nel Paese di residenza del soggetto emittente (in questa ipotesi mancando i requisiti dell'art. 44, comma 2, del TUIR, il titolo non può essere considerato azionario

o simil azionario e la sua remunerazione è trattata alla stregua di un interesse attivo; tale interesse attivo può essere utilizzato anche a riduzione degli interessi passivi ai fini dell'art. 96); *ii*) il caso in cui il rendimento di un titolo sia qualificato fiscalmente in parte come interesse e in parte come dividendo (in presenza di una remunerazione mista), per cui ai fini dell'art. 96 del TUIR rileva la parte della remunerazione qualificata come interesse attivo. Per quanto riguarda l'emittente vanno considerati fiscalmente come interessi passivi anche se relativi a strumenti rilevati dallo stesso come titoli di *equity*. Sul punto l'A. ricorda che l'AdE, per simmetria, con riferimento agli oneri pagati a fronte degli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali gli *Additional tier one*, ha precisato che sono deducibili, dall'emittente, per la componente che rappresenta interessi passivi mentre sono indeducibili, ai sensi dell'art. 109, comma 9, del TUIR, per quella avente natura di *equity* perché ancorata ai risultati economici dell'emittente. In altri termini, la componente della remunerazione assunta ai fini fiscali come interesse passivo ricade anch'essa nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR.

La disciplina dell'art. 96 del TUIR, come ha ricordato Assonime, si applica anche agli interessi capitalizzati cioè inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, come previsto dall'art. 2, par. 1, della Direttiva. Tale innovazione si applica dall'esercizio 2019 perché questi interessi erano esplicitamente esclusi dalla precedente versione dell'art. 96 ("*....diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 110....*").

In alcuni casi è la stessa disciplina normativa che stabilisce alcune deroghe ai requisiti generali previsti ai fini dell'individuazione degli interessi rilevanti. Assumono, *in primis*, rilevanza, anche in mancanza dei requisiti, gli interessi moratori vantati da soggetti operanti nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche se sono privi di causa finanziaria.

Una ulteriore deroga normativa ai principi generali che individuano gli interessi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR è quella contenuta nell'art. 102, comma 7, TUIR, in base al quale la "*quota di interessi impliciti desunta dal contratto*" di *leasing* è soggetta alle regole previste dall'art. 96. Secondo l'Associazione tramite il riferimento agli interessi impliciti la norma ha inteso fare riferimento alle ipotesi in cui gli interessi in questione non siano evidenziati separatamente in bilancio, come accade per le imprese OIC. Pertanto, occorre determinare, fondandosi sulle risultanze dei contratti di locazione finanziaria, l'ammontare degli interessi passivi (impliciti nei canoni) relativi al periodo d'imposta. In altri termini, per i soggetti OIC *adopter* mancherebbe la qualificazione contabile in quanto questi interessi continuano ad essere rilevati all'interno dei canoni di locazione. Ciononostante, l'Assonime ritiene che anche in base alla nuova formulazione dell'art. 96 del TUIR, così come avveniva in precedenza, gli interessi passivi relativi alle operazioni di *leasing* finanziario poste in essere da imprese OIC, inclusi nei canoni di locazione, devono comunque essere assoggettati ai limiti dell'art. 96 del TUIR.

L'A. sottolinea poi che nella circolare n. 14/2020 l'Assonime non ha esaminato il trattamento da riservare agli interessi passivi, relativi ai contratti di *leasing* operativo e noleggio, calcolati sulla passività rilevata in bilancio dal locatario a fonte dell'attualizzazione dei canoni futuri, per effetto del nuovo modello contabile imposto dal principio contabile internazionale IFRS 16. Con riferimento a questa casistica, l'A. ritiene che tali interessi siano esclusi dai limiti di deducibilità dell'art. 96 perché in queste tipologie di contratti non è ravvisabile una causa finanziaria<sup>1</sup>. Infatti, i relativi canoni costituiscono il corrispettivo per l'uso del bene e, di regola, non viene anticipata la messa a disposizione dello stesso rispetto al pagamento del corrispettivo e non sussiste nemmeno una dilazione di pagamento idonea a dare luogo ad una componente finanziaria significativa. Nella circolare n. 14/2020 la stessa Associazione però ha precisato che dai colloqui intercorsi con l'AdE sembra prevalere l'orientamento che ravvisa una componente di finanziamento significativa anche in caso di stipulazione di contratti che in precedenza erano qualificabili come di *leasing* operativo, sul presupposto che l'IFRS 16, comunque, rappresenta la locazione operativa alla stregua di una acquisizione *tantum* di un diritto immateriale (*ROU*) a fronte di un pagamento differito e quindi sarebbe simile a una operazione di acquisizione di un *asset* associata ad una dilazione di pagamento, in cui, appunto, emergono interessi passivi attratti dall'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 96 del TUIR.

Fino a questo punto ci si è soffermati su alcune fattispecie incluse nell'ambito oggettivo dell'art. 96 del TUIR in aggiunta a quelle che soddisfano i requisiti generali di applicazione della norma. Nel

---

<sup>1</sup> Cfr. ns. Circolare n. 3/2019.

proseguo vengono esaminate alcune ipotesi inverse, cioè fattispecie che pure risultando aderenti ai tre requisiti generali prescritti dall'art. 96 del TUIR (cioè: qualificazione contabile; conferma anche ai fini fiscali; causa finanziaria o componente di finanziamento significativa), sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione,

La prima fattispecie di esclusione è costituita dagli interessi passivi relativi ai progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (cd. operazioni di *project finance*) che sono perciò caratterizzati da un regime di piena deducibilità (cfr. art. 96, comma 8, TUIR). Vengono poi analizzati le ulteriori esclusioni consistenti negli: i) interessi passivi relativi ai mutui ipotecari su immobili destinati alla locazione stipulati da società immobiliari di gestione; ii) interessi su prestiti erogati da soci persone fisiche in favore di società cooperative (ex art. 13 DPR n. 601/73). Rimane fermo il regime di totale indeducibilità degli interessi passivi relativi agli immobili patrimonio di cui all'art. 90, comma 2, del TUIR. Infine, l'art. 96, comma 15, stabilisce che rimane ferma l'indeducibilità assoluta prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR. In tal modo si è quindi ribadito che gli interessi passivi che risultano eccedenti rispetto al valore di mercato, così come individuato in base alla disciplina del *transfer pricing*, non possono comunque trovare riconoscimento fiscale, sicché tale eccedenza esula dall'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR. (WR)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Conferimenti di partecipazioni di minoranza in realizzo controllato - Condizioni**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 2 ottobre 2020, n. 429, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Ai fini dell'applicabilità del regime di realizzo controllato, di cui all'art. 177, comma 2-*bis*, del TUIR, sui conferimenti di partecipazioni "qualificate" in società *holding*, la presenza nel patrimonio della *holding* di anche una sola partecipazione (anche di entità "residuale"), relativamente alla quale non sussiste in capo ai soci conferenti il requisito della "qualificazione indiretta", costituisce causa ostativa all'accesso al regime.

Le eventuali cessioni di queste partecipazioni da parte della società *holding*, prima che i soci procedano al conferimento delle partecipazioni "qualificate" che possiedono in essa, al fine di rimuovere la causa ostativa e rendere quindi applicabile sull'operazione di conferimento il regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2-*bis*, del TUIR, non integra gli estremi dell'abuso del diritto, purché si tratti di operazioni realizzative "vere" nei confronti di soggetti terzi, non seguite da operazioni di segno inverso successivamente all'effettuazione del conferimento in regime di realizzo controllato.

#### **IRES – Conferimento di partecipazioni di minoranza in realizzo controllato – Condizioni e limiti.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 ottobre 2020, n. 483, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Il regime fiscale di realizzo controllato, di cui al comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR, può trovare applicazione solo con riguardo a singoli conferimenti che abbiano per oggetto partecipazioni con i requisiti di "qualificazione" richiesti dalla norma a favore di società che, post conferimento, risultino interamente partecipate dal singolo conferente.

#### **IRES – Enti non commerciali – Trasferimento delle partecipazioni dalla sfera istituzionale a quella commerciale – Trattamento fiscale.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 ottobre 2020, n. 489, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il passaggio dalla sfera istituzionale a quella commerciale delle partecipazioni detenute da un ente non commerciale costituisce un evento realizzativo e pertanto la valorizzazione delle partecipazioni deve avvenire sulla base del valore normale.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **IRES – Stabile organizzazione – Amministratore di fatto in Italia – Configura stabile organizzazione**

Cass., sez. trib. 8 ottobre 2020, n. 21693, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Cassazione esamina i termini di configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di una società estera la quale svolgerà sul territorio italiano un'attività di impresa per mezzo di un amministratore di fatto, che agirà per conto della società estera.

Il primo aspetto idoneo a qualificare una S.O. è l'esercizio, sul territorio italiano, di un'attività economicamente rilevante per il soggetto cui la stessa è riferibile.

Tale attività deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo anche lo svolgimento di una prestazione di servizi o, più in generale, di qualunque attività di impresa purché riferibile al soggetto che la esercita. Vanno, invece, escluse le attività non suscettibili di produrre reddito autonomo e che siano meramente preparatorie o accessorie.

L'esenzione non opera nell'ipotesi in cui tali attività ausiliarie siano svolte unitamente ad un processo produttivo.

La sede fissa deve essere utilizzata dall'impresa non residente, per l'esercizio, in tutto o in parte della sua attività; ciò non implica necessariamente che l'attività da svolgere debba rientrare da quelle esercitate dalla casa madre essendo, invece, necessario che sia svolta una qualunque attività di impresa purché riconducibile al soggetto che la esercita, ovvero in una prestazione di servizio.

#### **IRES – Compensi amministratori – Compensi reversibili – Deducibilità per competenza.**

Cass., sez. trib. 16 ottobre 2020, n. 22479, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Nella prassi si registra il fenomeno in cui, in forza di specifici accordi, lo svolgimento dell'attività gestoria è affidato a dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi di altra società, generalmente in posizione di controllo, e il relativo compenso è erogato direttamente in favore di quest'ultima (cd. compensi reversibili).

In questi casi la società non versa alcun compenso all'amministratore, legato da rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con altra società, ma si limita a versare a quest'ultima un corrispettivo per l'utilità ricevuta, consistente nella fruizione dell'attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messa a disposizione.

Mancando un'erogazione in denaro a colui che ha svolto l'attività gestoria, non è applicabile il principio di cassa e il costo, quale spesa per prestazione di servizio deve essere dedotto secondo il principio di competenza.

## REDDITI DI CAPITALE

### Dottrina

**“L’Agenzia delle entrate amplia la nozione di “mercato regolamentato” ai fini delle imposte sui redditi”**, di M. FOLLI e M. PIAZZA, ne Il fisco 34/2020, pag. 3213.

L'AdE, di recente, ha richiesto pubblicamente agli intermediari finanziari (tramite le rispettive Associazioni di categoria) di partecipare alla scrittura di un documento di prassi, attualmente in

bozza, consultandoli in merito alla definizione di “mercato regolamentato”, avendo notato che la nozione datane in passato era da aggiornare al mutato quadro normativo e regolamentare.

In particolare, secondo la Circolare dell’Agenzia n. 52/E del 2004 “*per titoli negoziati nei mercati regolamentati si intendono quelli negoziati, sia nei mercati individuati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sia quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede*”.

Gli AA. osservano che la modifica della nozione, se fatta in senso più ampio - cioè includendo i mercati, anche autoregolamentati degli Stati non appartenenti all’OCSE individuati dalle stesse Associazioni di categoria e, più in generale, ogni “*altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico*” ai sensi dell’art. 56 Direttiva 2014/65/UE -, provocherebbe numerosi (e imprevedibili) effetti, a vantaggio e a svantaggio dei contribuenti, residenti e non. Ulteriori effetti si verificherebbero con l’assimilazione, contenuta nella bozza, ai mercati “regolamentati” dei “**sistemi multilaterali di negoziazione**”, italiani ed esteri, di cui agli elenchi tenuti, rispettivamente, dalla CONSOB e dall’ESMA.

L’articolo individua, quindi, più in dettaglio le ripercussioni del cambiamento sulle più frequenti fattispecie impositive generali e termina auspicando che l’Agenzia, nel modificare l’interpretazione, tenga conto dell’affidamento precedentemente generato in capo ai contribuenti, inserendo nella circolare la precisazione che “*sono fatti salvi eventuali diversi comportamenti fino ad ora adottati (cioè fino alla data di pubblicazione della circolare) sulla base della prassi previgente*”. (NM)

\*\*\*\*\*

A seguito della consultazione pubblica cui fa riferimento l’articolo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 32 del 23 dicembre 2020, rubricata “Nozione di mercato regolamento rilevante in materia di imposte sui redditi”. Come auspicato dagli AA., vengono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento nella definizione di mercati regolamentati contenuta nei precedenti documenti di prassi.

### **Prassi Amministrativa**

#### **Reddito di capitale – OICR – Proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I. – Esenzione da ritenuta**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 settembre 2020, n. 406, come rettificata il 14 dicembre 2020, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora le quote di partecipazione agli OICR non siano comprese negli attivi a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, sui proventi da esse derivanti devono essere applicate le ritenute nella misura del 26% previste dall’art. 26-*quinquies*, comma 1 del DPR 600/73, nonché dall’art. 10-*ter*, comma 1 e 2 della L. 77/83.

Successivamente, con la rettifica operata in data 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che un’interpretazione volta ad attribuire alle disposizioni recate dal comma 5-*bis* dell’articolo 26-*quinquies* del d.P.R. n. 600 del 1973 e dal comma 4-*bis* dell’articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983 un senso conforme alle intenzioni del legislatore comporti l’esclusione, dall’applicazione delle ritenute d’acconto in commento, anche per i proventi derivanti dalle quote o azioni di OICR di cui agli attivi ricompresi nella voce DI dello stato patrimoniale delle imprese di assicurazione. Considerato, inoltre, che con la Circolare 26 novembre 2002, n. 85/E, è stato esteso l’ambito applicativo dell’imposta sulle riserve matematiche (IRM) anche alle Riserve Tecniche di classe DI, nel rispetto della ratio delle norme sopra analizzate e secondo un’interpretazione sistematica delle stesse, l’Agenzia ha concordato con la soluzione prospettata dall’Istante secondo la quale l’esclusione dall’applicazione della ritenuta, di cui agli articoli 26-*quinquies*, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 10-*ter*, comma 4-*bis*, della legge n. 77 del 1983, debba estendersi anche ai proventi corrisposti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe DI. Tale interpretazione garantisce un’applicazione

razionale della normativa esaminata, evitando disparità di trattamento ingiustificate ed è, inoltre, coerente con quella fornita con la circolare n. 85/E del 2002 in materia di imposta sulle riserve matematiche, con la quale il riferimento alle “riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio” è stato inteso come comprendente sia le riserve matematiche di cui alla voce CII, n. 1, sia le riserve di cui alla voce DI.

**Reddito di capitale – Piani di incentivazione del *management* – Proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (*carried interest*) – Trattamento fiscale.** Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 settembre 2020, n. 407, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L’extrarendimento derivante dai *carried interest* viene qualificato come reddito di capitale o reddito diverso di natura finanziaria (invece che reddito da lavoro) se:

- l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’OICR;
- il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenute dai dipendenti e dagli amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo minimo di 5 anni o fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato dalla gestione.

Per beneficiare del regime fiscale agevolato relativo ai *carried interest* occorre rispettare tutti i requisiti previsti dall’art. 60 del DL 50/2017.

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

“**La competenza dei componenti reddituali derivanti da sentenze**” di G. GAVELLI e F. GIOMMONI, ne Il fisco 35/2020, pag. 3323.

Prendendo spunto da una risposta a consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate (n.9/2020), gli AA. affrontano la questione concernente la corretta individuazione del periodo d’imposta in cui debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi – e, di riflesso, quelli negativi – derivanti da provvedimenti giurisdizionali emessi in fasi intermedie del giudizio, a fronte di una controversia in cui l’impresa ottiene il diritto a percepire – ovvero, l’obbligazione di pagare – un indennizzo dalla/alla propria controparte.

Secondo la prassi ministeriale, l’esercizio di competenza di un risarcimento stabilito dall’autorità giudiziale deve essere individuato in quello in cui è depositata la sentenza che ne dispone il pagamento, a nulla rilevando il fatto che detto risarcimento non sia contestualmente pagato né, tantomeno, che venga presentata una impugnativa e, quindi, vi sia il rischio che, nel successivo grado di giudizio, venga meno l’obbligo di corrisponderlo perché la sentenza viene ribaltata.

Lo stesso vale per la giurisprudenza di legittimità orientata anch’essa a riconoscere l’esercizio di tassazione del risarcimento in quello in cui è emessa la sentenza (o il lodo) che ne dispone l’obbligo di pagamento, non dovendosi invece attendere che la controversia sia conclusa con sentenza passata in giudicato.

Nella citata risposta n.9, l’Agenzia ritiene che il corretto periodo d’imposta in cui far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrisponda al periodo d’imposta in cui il provvedimento del giudice venga a giuridica esistenza.

Il sorgere dell’indennizzo previsto nella sentenza determina, infatti, il momento di imputazione fiscale, ai sensi del comma 1 dell’art.109 TUIR.

Invece, non incide sul momento in cui deve avvenire l’imputazione fiscale, né il passaggio in giudicato della sentenza né, tanto meno, l’*iter* del contenzioso stesso, poiché, qualora la decisione fosse modificata nei successivi gradi di giudizio, si realizzerebbe una sopravvenienza passiva, che concorrerebbe alla formazione del reddito, ai sensi dell’art.101 TUIR.

Queste prime conclusioni a cui giunge la risposta valgono tuttavia soltanto per le micro-imprese, le quali, sono le uniche a cui si continuano ad applicare i principi di competenza fiscale di cui al citato art. 109 TUIR.

Con riferimento agli altri soggetti del reddito di impresa, ovvero imprese OIC e imprese IAS *adopter*, la citata risposta conferma che occorre, invece, individuare il periodo di imputazione fiscale sulla scorta della corretta imputazione di bilancio.

Per quanto riguarda specificamente le imprese OIC (diverse dalle micro) la risposta precisa che “i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società”.

Pertanto, secondo l’Agenzia, la rilevazione in bilancio dei ricavi deve avvenire nell’esercizio in cui sorge il relativo diritto.

In sostanza, anche per quanto attiene ai soggetti che applicano la derivazione rafforzata, per l’Agenzia i proventi derivanti da risarcimenti determinati sulla base di un giudizio devono essere generalmente tassati nell’esercizio in cui è depositata la sentenza, a nulla rilevando che detto atto può essere impugnato in un successivo grado di giudizio.

La conclusione risulta nella sostanza condivisibile dagli AA., ma non pare invece del tutto convincente laddove si attribuisce un’importanza determinante all’elemento giuridico rappresentato dal deposito della sentenza del giudizio intermedio, che condanna la parte a versare il risarcimento, lasciando in secondo piano gli aspetti sostanziali, legati all’effettiva possibilità che detto risarcimento sia percepito, alla luce del fatto che il citato pronunciamento non è definitivo, ma può essere impugnato nei successivi gradi di giudizio.

Gli AA. fanno notare come l’Agenzia sia consapevole di questa problematica in quanto, a chiusura della risposta a consulenza giuridica, evidenzia come il momento impositivo dei componenti positivi da risarcimento potrebbe essere traslato in esercizi successivi, nel rispetto del principio per cui “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto” ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1 c.c.

Non vengono svolte ulteriori considerazioni, mentre ad avviso degli AA. la questione è ben più complessa.

Infatti, ancorché né i principi contabili nazionali né gli IAS/IFRS prevedano alcuna espressa indicazione per registrare in bilancio un provento da risarcimento derivante da un giudizio intermedio, non possono essere ignorati gli aspetti sostanziali della vicenda, soprattutto nell’ambito dei principi contabili internazionali.

Ciò in quanto in base agli IAS/IFRS il deposito della sentenza del giudizio intermedio di condanna al pagamento del risarcimento non può rappresentare l’unico elemento a supporto della decisione circa l’individuazione dell’esercizio di contabilizzazione del relativo provento poiché, proprio in ottica sostanziale, occorre verificare l’effettiva probabilità a fronte della quale si prevede di incassare il risarcimento, tenendo conto di tutte le evidenze disponibili.

Di conseguenza, il provento sarà iscritto nel bilancio IAS/IFRS se è maggiore la probabilità di percepirlo, rispetto a quella di non incassarlo, ciò tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione del redattore del bilancio.

Sempre con riferimento al caso del diritto al risarcimento derivante da una controversia, sia lo IAS 37 che il principio contabile OIC 31 non menzionano i criteri guida per individuare quando una attività è da considerarsi certa, dunque da iscrivere in bilancio, rispetto ad una attività potenziale, degna di essere solo nominata in nota integrativa.

Tuttavia, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma rappresenta un postulato fondamentale anche per il bilancio redatto in base agli OIC.

Alla luce di queste considerazioni gli AA. ritengono che anche il redattore del bilancio secondo i principi OIC non debba iscrivere il ricavo derivante da un potenziale obbligo di risarcimento qualora il diritto a percepire lo stesso emerga in una fase del giudizio precedente alla definitività della sentenza e vi sia un certo grado di incertezza sull’esito finale della controversia stessa, risultando più probabile una conclusione sfavorevole.

Si tratta ad esempio nei casi in cui le motivazioni della sentenza, ancorché favorevole, appaiono palesemente infondate, per cui vi è l’elevata probabilità che questa sia riformata nel successivo grado di giudizio.

La mancata considerazione di siffatti elementi di natura sostanziale comporterebbe l'iscrizione in bilancio di attività soltanto potenziali, in violazione dei principi contabili di riferimento.

In ambito fiscale, l'art 2 del D.M. 3/8/2017 ha esplicitamente reso applicabili ai soggetti OIC le disposizioni dell'art. 2, commi 1-3, del D.M. 1/4/2009 n.48 che, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, antepone il principio di competenza economica dettato dai principi contabili di riferimento, rispetto a quello tributario di cui al citato art.109 TUIR, improntato sui requisiti di certezza e oggettiva determinabilità.

Pertanto, gli AA. ritengono che l'eventuale comportamento assunto dall'impresa OIC *adopter* di non iscrivere il provento da risarcimento derivante da una sentenza non definitiva, in presenza di fondate incertezze sull'esito finale della controversia e dunque sull'effettiva possibilità di percepire l'indennizzo, debba assumere piena rilevanza anche ai fini fiscali, in applicazione del principio di derivazione rafforzata. (EM)

**“Criticità ancora irrisolte per la trasformazione in crediti delle DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE”** di S. ROTA e A. TRABUCCHI, in La gest. Straord. Impr. 4/2020, pag. 17

Gli AA. analizzano alcuni dei profili di incertezza relativi alla nuova fattispecie di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta introdotta dall'art. 55 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020. Si precisa che l'articolo in esame non tiene conto delle modifiche apporta alla disciplina dall'art. 72, comma 1-ter, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (“Decreto Agosto”), che si cercherà comunque di evidenziare ove ritenuto di impatto significativo.

La disposizione introduce la facoltà di convertire in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (“DTA”), anche non iscritte in bilancio, relative a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE non utilizzate (c.d. DTA “non qualificate”), nella misura massima del 20% del valore nominale dei crediti, insoluti da più di 90 giorni, ceduti a titolo oneroso a terzi (non del medesimo gruppo) entro il 31 dicembre 2020 e nel limite complessivo (di gruppo) di 2 miliardi di euro (di valore nominale dei crediti ceduti). I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA non sono soggetti a IRES ed IRAP, non producono interessi e, già alla data di efficacia della cessione (cfr. *infra*), possono essere utilizzati, senza limiti, in compensazione orizzontale o ceduti ex art. 43-*bis* e 43-*ter* del DPR 602/73. Il principale presupposto della nuova fattispecie di trasformazione delle DTA è costituito dalla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempimenti (*i.e.*, crediti scaduti da oltre 90 giorni). Sul significato di cessione, come sottolineato dagli AA., sono emersi vari dubbi, per cui non era chiaro, fin dall'inizio, se si dovesse privilegiare una nozione giuridica oppure contabile della cessione. Sul punto è intervenuto da ultimo il D.L. n. 104/2020, che ha opportunamente precisato che la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta avviene alla data di efficacia “giuridica” della cessione dei predetti crediti deteriorati. Conseguenza di tale interpretazione è che la *derecognition* del credito ceduto è del tutto irrilevante ai fini della concreta applicazione della norma. In quest'ottica quindi, la trasformazione delle DTA dovrebbe poter avvenire, a parere degli AA., non solo in presenza di cessioni *pro soluto* ma anche per cessioni *pro solvendo*, sul presupposto che anche quest'ultima è una forma di acquisizione di liquidità. Sempre con riferimento ai presupposti, si pone il problema, in assenza di una puntuale definizione del termine “cessione”, se assumano rilevanza solamente le cessioni di credito che prevedono il pagamento del corrispettivo in denaro oppure anche altri atti similari quali conferimenti e apporti.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, la norma si applica alla generalità delle società, indipendentemente dal settore economico di appartenenza, all'unica condizione che non si trovino in stato di insolvenza o che nei loro confronti non sia stato accertato lo stato di dissesto o rischio di dissesto. Dovrebbero rientrare nell'ambito applicativo dell'agevolazione non solo le società di capitali residenti ma anche le società di capitali estere, in relazione alle stabili organizzazioni localizzate nel territorio dello Stato. Dovrebbero rimanere escluse, invece, le società di persone, stante l'assenza di imposte sui redditi propri cui riferire eventuali DTA da trasformare, considerando il regime di trasparenza “naturale” che caratterizza tali tipologie di società. Inoltre, come noto, la trasformazione in commento è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11 del D.L. n. 59/2016 (recante la



disciplina del “canone DTA”), che, però, è applicabile solamente dai soggetti IRES, con conseguente esclusione delle società di persone.

Per quanto attiene all’ambito oggettivo, un primo problema riguarda l’individuazione dei crediti la cui cessione può essere considerata eleggibile per l’attivazione della norma. Premesso che rilevano ai fini di cui trattasi le cessioni di crediti pecuniari, sia commerciali che derivanti dall’erogazione, gli AA. si chiedono se possano assumere rilevanza solo i crediti cd. originari o anche i crediti acquisiti e successivamente ceduti a terzi. Sul punto una conferma indiretta è arrivata sempre dal D.L. n. 104/2020, nella parte in cui ha chiarito che nel caso di crediti acquistati (anziché erogati direttamente) da un soggetto “terzo” (cioè non appartenente al medesimo gruppo societario) per valore nominale si intende il prezzo di acquisto del credito.

Anche il procedimento di trasformazione delle DTA presenta alcune criticità. Un primo aspetto attiene alla nozione di “valore nominale” dei crediti ceduti, per cui appare evidente che non assumono alcun rilievo il valore contabile e quello fiscale di tali poste, con conseguente irrilevanza di svalutazioni, del costo ammortizzato, ecc. Sul punto andrebbe in realtà confermato, a parere degli AA., che nel concetto di valore nominale rientri non solo l’importo del capitale residuo (cioè non rimborsato) ma anche quello relativo ad altri importi connessi al credito originario, dovuti e non pagati fino a tale data, sempre che tali pagamenti siano oggetto di cessione e il loro pagamento sia scaduto da oltre 90 giorni. Altro aspetto da chiarire attiene alle modalità di ripartizione del limite massimo di 2 mld di euro, stabilito dalla norma, in presenza di cessioni effettuate da più società appartenenti al medesimo gruppo. In assenza di specifiche disposizioni la norma sembra lasciare autonomia alle scelte operate di volta in volta all’interno dei gruppi. Infatti, per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo e non si ravvisano ragioni particolari per impedire all’interno di ciascun gruppo scelte di carattere discrezionale che potrebbero tener conto di numerose variabili (quali, ad esempio, le aliquote fiscali applicabili ai singoli soggetti, la velocità stimata di rientro delle perdite fiscali o delle eccedenze ACE). In materia, il D.L. n. 104/2020 ha precisato che in caso di cessioni plurime di uno stesso credito, la norma si applica una sola volta.

Ulteriore questione trattata riguarda il *timing* della trasformazione delle DTA che, in base all’art. 55 del D.L. Cura Italia, avviene “*alla data di efficacia della cessione dei crediti*”. Anche su questo punto il D.L. n. 104/2020 ha precisato che la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta avviene alla data di efficacia “giuridica” della cessione dei crediti deteriorati. A decorrere da tale data, il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite fiscali e le eccedenze ACE non utilizzate, per la parte corrispondente alla quota di DTA “trasformate” (si precisa, al riguardo, che la locuzione “trasformate” è stata sostituita dal Decreto Agosto a quella, “trasformabili”, prevista dalla versione originaria della norma).

In base a quanto previsto dall’art. 55 del D.L. n. 18/2020, la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016, con cui è stato introdotto il cd. canone DTA, (importo del canone 1,5%). Dal tenore della norma sembra potersi desumere che, ferma restando l’immediata utilizzabilità dei crediti d’imposta, ai fini del canone l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto effetto la cessione. Gli AA. ribadiscono che l’opzione per il canone DTA esplica effetti “unitari” con riferimento: i) a tutte le DTA trasformabili; ii) al consolidato fiscale di cui partecipano i soggetti interessati. Tale unitarietà del calcolo della base imponibile del canone DTA dovrebbe comportare di fatto la possibilità per le società che non avevano esercitato a suo tempo l’opzione in parola, di farlo ora, e quindi, oltre il termine originario. L’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle DTA trasformate ai sensi della presente disposizione nell’ammontare delle imposte anticipate di cui al citato art. 11, D.L. n. 59/2016. (WR)

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Dottrina

**“Bonus e stock options nel settore finanziario: il presupposto per l’applicazione ai compensi variabili”** di P. ANTONINI e A. PANTANELLA, in GT Riv. Giur. Trib. 10/2020, pag. 840

La sentenza 681/2020, commentata dagli AA., offre importanti chiarimenti in ordine all’ applicazione del prelievo addizionale del 10% sulle retribuzioni corrisposte nel settore finanziario mediante *bonus* e *stock options*.

Il legislatore italiano ha disincentivato l’utilizzo di *bonus* e *stock options* mediante l’introduzione di un regime fiscale penalizzante, assoggettando ad un prelievo addizionale del 10% (art.33 D.L.78/2010) ogni qualvolta il valore del *bonus* o della *stock option* sia superiore al triplo della componente fissa di retribuzione.

La disciplina del prelievo addizionale è una norma di difficile lettura e gli AA. compiono uno sforzo interpretativo al fine di individuarne i presupposti soggettivi ed oggettivi.

Il perimetro applicativo della addizionale è stato circoscritto, sotto il profilo soggettivo, ai compensi attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, operanti nel settore finanziario.

Il concetto di settore finanziario rimane però privo di definizione, in quanto anche le fonti legislative di carattere generale non ne forniscono una definizione esaustiva, e quindi viene lasciata ampia libertà interpretativa.

La sentenza, in linea con alcuni precedenti di merito, ha adottato un approccio restrittivo ritenendo che le società di consulenza, non concedendo finanziamenti nei confronti del pubblico e non assumendo partecipazioni in via diretta, si limitano a svolgere attività di supporto in favore dei soci e, quindi non sono riconducibili al settore finanziario.

Relativamente al presupposto oggettivo indagato dalla sentenza, con l’entrata in vigore del comma 2-*bis* dell’articolo citato, da una parte troviamo l’Agenzia che ha lasciato intendere che ai fini dell’applicazione dell’addizionale era sufficiente che la retribuzione variabile fosse meramente superiore alla componente fissa, e dall’altra la dottrina che ha interpretato il citato art. 2-*bis* come riferibile solo alle modalità di calcolo della base imponibile. Verificatosi il presupposto oggettivo, l’addizionale doveva però essere applicata sull’intera retribuzione variabile eccedente la componente fissa (e non solo sulla quota eccedente tre volte la componente fissa).

In particolare, la sentenza in commento ha sostenuto che se il legislatore avesse inteso modificare il presupposto oggettivo avrebbe dovuto riscrivere la norma. Invece, limitandosi ad aggiungere il comma 2-*bis*, la norma è stata mantenuta nella sua formulazione originaria, senza apportare variazioni al presupposto oggettivo del prelievo.

La ricostruzione della sentenza viene condivisa dagli AA. perché l’ancorare l’applicazione dell’addizionale alla mera eccedenza della parte variabile rispetto alla parte fissa avrebbe portato ad un tale aumento dell’onere fiscale sui *bonus* o *stock-options* che di fatto avrebbe determinato un abbandono di tale forma retributiva.

Per tali motivi gli AA., accettando l’impostazione della sentenza, ritengono consolidato l’orientamento secondo cui il presupposto oggettivo rimane ancorato alla percezione di *bonus* o *stock option* di valore pari almeno a tre volte la retribuzione fissa.

Rimane invece ancora irrisolta la questione dell’assoggettamento al prelievo addizionale dei contribuenti non residenti - tema questo non affrontato dalla sentenza - e, peraltro, sembrerebbe non essere stato oggetto nemmeno di altre pronunce di merito e sulla quale un intervento da parte dell’Agenzia delle entrate appare certamente opportuno. (EM)

**“Periodo post-COVID: *carried interest* e *stock option* come strumento per remunerare il personale direttivo”**, di M. ASCENZI, ne Il fisco 2020, p. 3643.

L'A. si sofferma sull'attribuzione di titoli o *stock option* ai *manager*, pratica diffusa per le aziende che intendono incentivare il proprio personale, realizzando nello stesso tempo l'allineamento tra proprietà e *management* che diviene azionista della società di appartenenza o titolare di strumenti finanziari con redditività ancorata all'andamento del *business*. In particolare, esamina la disciplina dei *carried interest* (definiti come strumenti partecipativi agli utili proporzionalmente maggiorati rispetto a quelli degli altri investitori), contenuta nell'art. 60 del D.L. n. 50/2017 che individua le condizioni in presenza delle quali l'*extra* rendimento (*carry*), percepito dal *management*, si qualifica come provento finanziario, indipendentemente dalle clausole contrattuali contenute nel piano, indicando quindi gli elementi che dimostrano l'effettiva partecipazione al capitale di rischio da parte del personale, con la conseguente esclusione dell'*extra* rendimento dall'attrazione nella categoria dei redditi di lavoro dipendente. In assenza, invece, dei requisiti previsti dalla citata disposizione, gli *extra* rendimenti dovranno essere qualificati fiscalmente in base ai principi generali che governano la tassazione delle categorie di reddito.

I piani di azionariato e di incentivo offerti al *management* possono svolgere un ruolo importante per il rilancio del periodo post-COVID, ma residuano alcuni dubbi interpretativi quali la sindacabilità della natura retributiva del *carried interest* nel caso la struttura salariale non sia in linea con il mercato, la rilevanza dell'ammontare investito per la loro qualificazione, la valorizzazione dei titoli che incorporino *extra* rendimenti, il momento impositivo per le *stock option* non cedibili in cui il piano prevede restrizioni alla circolazione delle azioni attribuite, tutti aspetti che potrebbero essere chiariti verificando la titolarità e l'esposizione al rischio nello strumento partecipativo. (SG)

**“Al netto delle ritenute la restituzione delle somme al sostituto di imposta”**, di A. DI GIALLUCA e D. COTRONEO, ne Il fisco 2020, p. 3331.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, la restituzione delle somme da parte del lavoratore al datore di lavoro può essere disposta a seguito di erroneo versamento in eccesso delle competenze erogate, oppure per effetto della decisione di un giudice. Nonostante l'art. 10, comma 1, lett. d-*bis*, del TUIR prevedesse per il sostituto di restituire le somme al lordo delle imposte, riconoscendo la deducibilità dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, per anni la giurisprudenza giuslavorista ha affermato che la ripetizione da parte dei datori di lavoro di somme erroneamente erogate ai dipendenti, dovesse avvenire al netto delle imposte applicate a suo tempo, in aperto contrasto con la norma fiscale sopra richiamata. La questione è stata finalmente affrontata dal legislatore che, con l'art. 150 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), introducendo un nuovo comma 2-*bis* nell'art. 10 del TUIR, ha cercato di riallineare il quadro normativo a quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità, stabilendo che la restituzione da parte del sostituto avvenga, obbligatoriamente, al netto delle ritenute operate. La soluzione offerta dal “Decreto Rilancio”, nel solco del più recente indirizzo giurisprudenziale, non risolve tuttavia tutte le problematiche interpretative ancora esistenti, peraltro non risolte nel corso dell'*iter* di conversione in legge, e in parte aggravate da una risoluzione ministeriale che ha affermato la possibilità di continuare ad operare la restituzione delle somme al lordo delle imposte, in alternativa a quella al netto delle stesse (Ris. n. 283 del 27.8.2020). Sulla questione è auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore o della prassi ministeriale. (SG)

**“Decreto Agosto – Raddoppiati i limiti del *Welfare* aziendale (ma solo per il 2020)”**, di G. MARIANETTI, ne Il fisco 2020, p. 3155.

Il Decreto Agosto ha previsto, per il solo anno 2020, il raddoppio del limite di esenzione di Euro 258,23 per i *benefit* attribuiti ai lavoratori dipendenti. Nonostante la rubrica della norma, la misura non può certamente dirsi di *Welfare* in senso stretto, pur potendo avere un impatto sui Piani adottati dalle aziende, ha tuttavia una valenza più generale e che prescinde dalle suddette iniziative. L'A. si chiede perché limitare l'innalzamento del limite di esenzione al solo periodo di imposta in corso,

quando l'occasione sarebbe stata propizia per modificare i limiti, ormai antiquati, introdotti nel 1997 nell'art. 51 del TUIR. Sarebbe altresì auspicabile una misura volta ad incentivare eventuali sussidi erogati dal datore di lavoro a dipendenti in stato di difficoltà. (SG)

**“Tassazione delle autovetture aziendali: ancora incertezza sulle tempistiche di immatricolazione e di assegnazione”** di G. MARIANETTI, ne Il fisco 36/2020, pag. 3419.

I dubbi sollevati dalla nuova disposizione che regola la tassazione delle autovetture aziendali assegnate ai lavoratori dipendenti sono stati per larga parte risolti dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 46/2020, la quale, tuttavia, lascia aperte alcune questioni soprattutto sul trattamento fiscale dei veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020, ma assegnati ai dipendenti successivamente a tale data.

Per tale fattispecie, difatti, viene confermata la non applicabilità né dell'attuale normativa fiscale, né di quella previgente, ma uno specifico regime di tassazione.

In sintesi, il nuovo regime è molto articolato e si fonda sulla data di immatricolazione dell'autovettura, sulla data di stipula del contratto con il dipendente e sulle emissioni di anidride carbonica.

Come chiarito dall'Agenzia nel documento di prassi, la data da prendere in considerazione per determinare il veicolo “di nuova immatricolazione” è quella del 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020).

Sempre nello stesso documento l'Agenzia ha specificato che il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del *benefit* costituisce il momento rilevante al fine di individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. Quindi, affinché la nuova normativa trovi applicazione è necessario che l'autoveicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.

Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, è lo stesso legislatore che ha disposto l'applicazione della vecchia norma, che quindi continuerà a vivere per tutta la durata del contratto.

Tra le criticità l'A. sottolinea la difficoltà di gestione di tutte quelle casistiche in cui società e dipendente contrattano in fase di assunzione il diritto di questo ultimo di avere un'autovettura assegnata in uso promiscuo regolando in tale momento tutti i relativi termini e condizioni, salvo poi attribuire diversi veicoli nel corso del tempo.

L'A. ipotizza, a titolo di esempio, un contratto di assunzione con relativa assegnazione dell'autovettura in data precedente al 1° luglio 2020 cui, sulla base del dettato normativo, torna applicabile il regime fiscale previgente.

Nel caso in cui, per una normale rotazione del parco auto, fosse assegnato, sulla base del medesimo accordo, un diverso veicolo a settembre 2020 (immatricolato alla medesima data) l'A. si chiede se si applica il nuovo regime o se invece si potrebbe sostenere che si tratta comunque di un contratto sottoscritto entro il 30 giugno.

L'A. rileva che anche il concetto di valore normale genera difficoltà interpretative considerando che la società, almeno in astratto, non dovrebbe far riferimento al costo dalla stessa sostenuto, ad esempio per il noleggio del veicolo, ma ai criteri dettati dall'art. 9, comma 3 TUIR che sono decisamente elastici. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

**Reddito di lavoro dipendente – Indennità sostitutiva di mensa erogata ai propri dipendenti nel periodo di emergenza da Covid-19 – Non è imponibile.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 2 settembre 2020, n. 301, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'indennità sostitutiva di mensa, erogata ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il *badge* elettronico presso gli esercizi convenzionati chiusi a causa del coronavirus.

**Reddito di lavoro dipendente – *Fringe benefit* connesso all’esercizio di *stock options*, con *vesting period* maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all’acquisizione della residenza fiscale in Svizzera – Trattamento fiscale – Rilevanza dello stato di svolgimento dell’attività nel *vesting period*.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 settembre 2020, n. 316, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L’Agenzia delle entrate ha esaminato la questione della tassazione ai fini del reddito di lavoro dipendente derivante dalle azioni assegnate a seguito di *stock option*, qualora l’attività lavorativa sia stata svolta in più Stati e, al momento dell’assegnazione delle azioni, sia mutato lo Stato di residenza fiscale.

Ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente occorre considerare lo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa nel c.d. “*vesting period*”, ossia nel periodo di maturazione del diritto ad esercitare le opzioni ricevute; se in tale periodo l’attività di lavoro dipendente è stata svolta in Italia, il relativo reddito sarà fiscalmente rilevante in Italia, anche se al momento dell’assegnazione delle azioni il dipendente è fiscalmente residente in Svizzera.

**Reddito di lavoro dipendente – Emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano alla propria dipendente, residente in Svizzera – Criteri di territorialità – Applicabilità regime convenzionale.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 settembre 2020, n. 343, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il caso esaminato riguarda la corresponsione di un TFR ad un ex dipendente, distaccato in Svizzera e successivamente divenuto quivi residente.

L’Agenzia conferma che il TFR, il quale risulterebbe astrattamente imponibile per la totalità in Italia a norma dell’art. 23, comma 2, lett. a) TUIR è regolato a livello convenzionale dall’art. 15 del Trattato Italia-Svizzera, conforme al modello OCSE.

Conseguentemente il TFR erogato da società italiane a soggetti non residenti è tassato:

- solo in Italia, per la quota parte riferibile al periodo lavorativo in cui l’ex dipendente era residente in Italia e la prestazione lavorativa era svolta in Italia;
- in entrambi gli Stati, per la quota parte riferibile al periodo lavorativo in cui l’ex dipendente era residente in Italia e la prestazione lavorativa era svolta nell’altro Stato;
- solo nell’altro Stato, per la quota parte riferibile al periodo lavorativo in cui l’ex dipendente era residente nell’altro Stato e la prestazione lavorativa era svolta in questo Stato

**Reddito di lavoro dipendente – *Benefit* offerti a categorie di dipendenti nell’ambito di un piano *welfare* aziendale – Trattamento fiscale.**

Ris. Agenzia delle entrate 25 settembre 2020, n. 55, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L’Agenzia analizza il trattamento fiscale di alcuni *benefit* offerti a categorie di dipendenti nell’ambito di un piano di *welfare* aziendale alla luce dell’art. 51, comma 2 e 3, TUIR.

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni e/o ai servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

In altri termini, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che, riconducendo nell’alveo di tale categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l’applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale.

Pertanto, qualora tali *benefit* rispondano a finalità retributive, il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

In particolare, l'Agenzia ritiene coerente con la portata dei commi 2 e 3 dell'art. 51 il piano *welfare* che premia i lavoratori dell'azienda che abbia incrementato il proprio fatturato, con una graduazione dell'erogazione dei *benefit* in base alla retribuzione annuale lorda, mentre non appare in linea con le medesime disposizioni, una ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda oppure una erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.

Le predette disposizioni, derogatorie del principio di onnicomprensività stabilito dal comma 1 dell'art. 51 del TUIR, avendo carattere agevolativo, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l'ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati.

Sulla base di tali principi, l'Agenzia ritiene che i benefit erogati in esecuzione di un regolamento aziendale, attuativo di un piano *welfare* rivolto ai soli lavoratori che abbiano deciso di non percepire un premio in denaro, assumano rilevanza reddituale in ragione del loro valore normale, ovvero in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

La ratio sottesa alle disposizioni dei commi 2 e 3, ultima parte, dell'art. 51 non viene meno nell'ipotesi in cui tali beni e servizi siano erogati a titolo premiale, ovvero per gratificare i lavoratori del raggiungimento di un obiettivo aziendale. In tale ipotesi, infatti, si ritiene prevalente l'aspetto di fidelizzazione.

Con particolare riferimento all'art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR (non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle opere e dei servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto offerti dal datore di lavoro ai dipendenti e ai familiari), rientrano in tale disposizione solo le opere e i servizi che perseguono le predette finalità, mentre non ne beneficiano le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità.

Pertanto, si configura la fattispecie disciplinata dalla lett. f) nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o no all'offerta proposta dal datore di lavoro, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del *benefit* che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione.

Laddove, infatti, l'opera e/o il servizio fossero predisposti dal datore di lavoro o dal terzo erogatore in ragione di specifiche esigenze del singolo lavoratore o dei suoi familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati, si configurerebbe un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro che, come detto, non è contemplata nell'ambito di applicazione della lett. f).

### **Redditi di lavoro dipendente – Contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale – Trattamento fiscale.**

Risp. Agenzia delle entrate 6 ottobre 2020, n. 443, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei contributi versati alla cassa sanitaria in sostituzione del premio di risultato.

L'Agenzia ritiene innanzitutto che, affinché la parte di contributo destinato al versamento del premio non concorra alla base imponibile del dipendente, la cassa deve risultare contraente e beneficiaria della polizza assicurativa. Qualora i beneficiari della polizza risultassero i lavoratori/associati, i contributi versati non si qualificerebbero "di assistenza sanitaria", ma sarebbero volti a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. "*fringe benefit*") dei lavoratori dipendenti e come tali imponibili ai sensi dell'art. 51, comma 1 del TUIR, ferma restando l'applicazione del comma 3, secondo cui il valore dell'emolumento in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, non risulta superato l'importo complessivo di 258,23 euro.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della quota associativa corrisposta alla cassa sanitaria, insieme alla contribuzione annuale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, l'Agenzia ritiene che non sia corretto escludere dalla base imponibile la quota a carico del lavoratore, in quanto l'importo non

è direttamente inerente agli obiettivi perseguiti dalla cassa sanitaria, che mira ad assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura sanitaria.

### **Redditi di lavoro dipendente – Emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano al proprio dipendente, residente in Svizzera – Criteri di territorialità e regime convenzionale.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 ottobre 2020, n. 460, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia conferma l'orientamento interpretativo sui criteri di territorialità degli emolumenti corrisposti dalle società italiane ai propri ex dipendenti, divenuti non residenti, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il caso esaminato è analogo a quello oggetto dell'interpello n. 343, dell'11 settembre scorso.

Sono stati corrisposti all'ex dipendente, distaccato in Svizzera e divenuto poi fiscalmente residente in Svizzera il TFR, una somma a titolo di incentivo all'esodo e una somma a titolo di corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza.

L'Agenzia delle entrate conferma che tutte le somme in questione, le quali risulterebbero astrattamente imponibili per la loro totalità in Italia, sono regolate a livello convenzionale dall'art 15 del Trattato Italia-Svizzera in materia di lavoro subordinato, conforme al modello OCSE.

Conseguentemente il TFR e le altre somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, erogate da società italiane a soggetti non residenti sono tassate:

- in entrambi gli Stati, per la quota parte riferibile al periodo lavorativo in cui l'ex dipendente era residente all'estero ma la prestazione lavorativa era svolta in Italia;
- solo nell'altro Stato, per la quota parte riferibile al periodo lavorativo in cui l'ex dipendente era residente nell'altro Stato e la prestazione lavorativa era svolta in questo Stato.

## **IVA**

### **Dottrina**

**“Stabile organizzazione “occulta” ai fini IVA e tutela del prestatore di servizi”**, di M. ANTONINI e A. CAMPANA, in GT Riv. Giur. Trib., pag. 768.

Gli AA. commentano la sentenza della Corte di Giustizia del 7 maggio 2020, relativa alla contestazione, da parte dell'Amministrazione Finanziaria polacca, ad una società anch'essa polacca di aver considerato come non territorialmente rilevante ai fini IVA (e, quindi, non soggetta ad imposta) la prestazione di un servizio di assemblaggio di materiale elettronico formalmente resa ad una società committente coreana, nonostante che, sempre secondo l'A.F. polacca, la società coreana disponesse di una stabile organizzazione “occulta” in Polonia, individuata in un'altra società polacca, controllata dalla società coreana, a beneficio della quale il servizio era stato di fatto reso.

I giudici della Corte, senza entrare nel merito della questione, hanno disposto che la Direttiva (art. 44) ed il Regolamento (artt. 11 e 22) che disciplinano il tributo non consentono di dedurre l'esistenza di una stabile organizzazione di una società estera dalla mera circostanza della esistenza di una sua società controllata sul territorio di uno Stato membro e che il prestatore di servizi non è tenuto a prendere informazioni sui rapporti contrattuali che legano tali società.

La nozione di stabile organizzazione (S.O.) è contenuta nell'art. 11 del Regolamento UE 282/2011/UE del 15 marzo 2011, in base al quale essa è caratterizzata come una “*struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici*” dotata di “*un grado sufficiente di permanenza*” volta consentire di “*ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione*”, cioè per fornire a sua volta altri servizi. Inoltre, l'art. 22 del Regolamento impone a chi presta il servizio di identificare chi e dove lo utilizza e ne sostiene il costo; ove tale individuazione non possa essere fatta, il prestatore del servizio sarà legittimato a considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.

Gli AA. osservano che la sentenza commentata conferma che, in via di principio, in base alla disciplina comunitaria, non può escludersi l'identificazione di una società controllata come la S.O. della propria controllante, e che l'art. 11 ha recepito le indicazioni della precedente prevalente giurisprudenza e in particolare quelle date nel "caso DFDS" (sentenza del 20 febbraio 1997, causa C-260/95), secondo la quale i presupposti dell'art. 11 del Regolamento sono da valutarsi alla luce della effettiva realtà economica e commerciale, rigettando l'approccio di tipo giuridico-formale seguito, invece, dall'Avvocato Generale nella stessa causa e dalla Corte in altre (cfr. la sentenza sul "caso Daimler e Widex" del 25 ottobre 2012, cause riunite 318/11 e 319/11).

La sentenza in commento ha anche il pregio di circoscrivere gli obblighi del prestatore di servizi nella individuazione dello *status* del committente conformemente ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità, in quanto non è possibile pretendere che il prestatore debba compiere controlli a lui non spettanti sostituendosi alla A.F. (NM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Gruppo IVA – Soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del Gruppo – Scissione parziale – Sussistenza vincolo finanziario – Continuità del Gruppo IVA**

Principio di diritto Agenzia delle entrate 14 settembre 2020, n. 16, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il caso esaminato dall'Agenzia, da cui prende le proprie mosse la statuizione di principio *de qua*, riguarda il caso di una società capogruppo di un Gruppo IVA, controllata da una società estera, che procede ad una scissione parziale a favore di una società beneficiaria *newco*.

Alcune delle partecipazioni nelle società che partecipano come controllate al Gruppo IVA permangono nel patrimonio della scissa, mentre altre vengono attribuite alla beneficiaria *newco*.

La scissa risulta controllata dalla società estera la quale, post scissione, controlla anche la beneficiaria *newco*.

Tale circostanza implica che "il perimetro complessivo del Gruppo resta immutato" e quindi il vincolo finanziario nei confronti delle partecipate, prima riconducibile alla capogruppo italiana, permane senza soluzione di continuità nei confronti delle partecipate di entrambe le società e tra quest' ultime per il tramite della società estera.

Con il principio di diritto l'Agenzia afferma che la scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo IVA ex art. 70-bis DPR 633/72 a favore di una società neocostituita non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo originariamente costituito, se la scissione: coinvolge esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo IVA; non realizza nella catena di controllo l'ingresso di entità esterne e ad esso preesistenti; non determina il venir meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti.

#### **IVA – Servizi di *back office* bancario – Applicabilità del regime di esenzione IVA.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2020, n. 375, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

I servizi di *back office* prestati da una società nei confronti di istituti bancari configurano operazioni esenti ai fini IVA nei casi in cui l'erogazione di tali servizi sia idonea a incidere sulla situazione patrimoniale dei clienti delle banche e preveda una responsabilità in capo al prestatore non limitata ai meri aspetti tecnici.

#### **IVA – Cessione del credito prima della dichiarazione annuale – Inammissibilità.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 ottobre 2020, n. 469, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La notifica dell'atto di cessione del credito all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, va effettuata dopo la presentazione della dichiarazione/modello in cui confluisce il credito futuro ceduto e chiesto a rimborso, perché è solo da tale data che il credito



IVA spettante diviene certo e definito, cristallizzandosi nella scelta operata dal contribuente tra le alternative in proposito offerte dall'ordinamento (riporto del credito anche al fine del suo utilizzo in compensazione o richiesta di rimborso).

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia EU

#### **IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 135, par. 1, lett. a) – Esenzione delle operazioni di assicurazione – Servizi di gestione dei fondi pensione – Non è operazione assicurativa – No esenzione IVA.**

Corte di Giust. UE, 8 ottobre 2020, causa n. C-235/2019, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Corte di Giustizia si è pronunciata in merito alla possibilità di applicare ai servizi di gestione di fondi pensione il regime di esenzione IVA previsto per le operazioni di assicurazione ex art. 135, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE.

In particolare, i giudici comunitari hanno dichiarato che l'art. 135, par. 1, lett a), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che i servizi di gestione di investimenti forniti in base ad un regime pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, non possono essere qualificati come operazioni di assicurazione ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non possono rientrare nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto IVA prevista da detta disposizione a favore di siffatte operazioni

### Corte di Cassazione

#### **IVA – Dipendenti – Remunerazione attraverso la collocazione dei prodotti finanziari – Imponibilità – Condizioni.**

Cass., sez. trib. 29 settembre 2020, n. 20591, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Cassazione ha ricondotto ad un mandato senza rappresentanza le prestazioni rese da terzi nell'ambito di un sistema premiante organizzato da un istituto di credito per i propri dipendenti, al raggiungimento di risultati prefissati nel collocamento di prodotti finanziari confezionati da c.d. "società prodotto" appartenenti al medesimo gruppo.

Di conseguenza, nel caso esaminato dalla Corte, i terzi fornitori sono tenuti a fatturare le prestazioni nei confronti della banca mandataria, che agisce nei loro confronti come committente, e questa ultima è tenuta a rifatturare le prestazioni alle "società prodotto" mandanti nei limiti dell'incarico ricevuto.

#### **IVA – Cessioni di certificati di deposito alla controllante – Irrilevanza ai fini IVA**

Cass., sez. trib. 2 ottobre 2020, n. 21109, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Una società bancaria che, dopo aver sottoscritto certificati di deposito, li ceda alla propria controllante ricevendone commissioni estremamente basse, inidonee a evidenziare la natura commerciale della vendita, svolge un'attività fuori da campo IVA.

In sostanza, la prima operazione non avrebbe rilevanza ai fini Iva, posto che si concretizzerebbe in una mera cessione di denaro.

La seconda invece sarebbe rilevante ai fini Iva, benché in regime di esenzione ai sensi dell'art.10 DPR 633/72.

## REGISTRO (Imposta di)

### Dottrina

**“La Consulta legittima l’art. 20 del registro: si tassa l’atto e non la sostanza economica”** di G. CARBONE, in La Gest. Straord. Impr. 4/2020, pag. 57

La Consulta con la recente sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 20 del DPR 131/86, affermando il principio in base al quale, salvo i casi espressamente stabiliti dalla norma, l’imposizione deve essere sempre circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che possano essere svolte indagini sugli ulteriori effetti.

La sentenza ha una notevole rilevanza non solo interpretativa ma anche operativa, in quanto risolve tutte le questioni relative alla tassazione indiretta degli atti che si inseriscono in schemi più articolati per i quali vengono poste in essere separate operazioni, come avviene tipicamente nell’ipotesi del conferimento di ramo d’azienda seguito dall’acquisto di quote/azioni della beneficiaria.

In aggiunta, la pronuncia fornisce una serie di chiarimenti e principi in materia di imposta di registro e di rapporti tra questa e la disciplina dell’elusione.

La questione di legittimità era stata sollevata dai giudici della Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 settembre 2019, n. 23549, sul presupposto che la norma – come modificata per effetto della legge di bilancio 2018 – fosse lesiva dei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, in particolare evidenziando come il principio della prevalenza della sostanza sulla forma fosse immanente e comportasse in modo imprescindibile la considerazione di elementi esterni agli atti sottoposti alla registrazione.

La sentenza della Corte costituzionale ha, innanzitutto, riconosciuto la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro confermando che come tale deve essere applicata in relazione al documento presentato alla registrazione, senza che possano interferire valutazioni estranee allo stesso. In sostanza, la sentenza ha ammesso che l’art 20 del TUR è una mera norma interpretativa dell’atto presentato alla registrazione e che, coerentemente, la materia imponibile deve essere rappresentata dagli effetti “giuridici” che lo stesso produce e non può avere ingresso alcuna valutazione di tipo “economico” in ordine alla tassazione che deve essere applicata all’atto presentato alla registrazione.

Sulla base di tali presupposti, pertanto, gli Ermellini hanno ritenuto le questioni di costituzionalità relative agli artt. 3 e 53 Cost. prive di fondamento, in quanto basate sull’(erroneo) assunto della Corte di Cassazione che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, i fatti espressivi della capacità contributiva, indicati negli effetti giuridici desumibili dalla causa concreta del negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, sono i soli costituzionalmente compatibili con gli evocati parametri.

A parere della Corte Costituzionale, infatti, tale assunto non può essere condiviso proprio perché la modalità di concretizzazione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria è propria del legislatore che può identificare i presupposti impositivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti da altre fonti.

In aggiunta, nel chiarire che la norma non ha una portata antielusiva, la Corte costituzionale ha osservato come, nell’ordinamento tributario esista una specifica disciplina antielusiva –, di cui all’art 10-*bis* della L. 212/2000 – posta a presidio delle operazioni volte all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali. In tale ottica, i Giudici hanno evidenziato come confermando la natura antielusiva del citato art. 20 del TUR proposta dalla Corte di Cassazione, nell’ambito del sistema fiscale si porrebbero delle evidenti incongruenze, ciò in quanto l’Amministrazione Finanziaria sarebbe legittimata a porre in essere accertamenti di natura antielusiva senza dover porre in essere tutti gli obblighi ivi previsti a garanzia del contribuente.

Tale ultima osservazione appare particolarmente rilevante in quanto, non solo segna un’importante linea di demarcazione tra imposta di registro e disciplina dell’elusione, ma sembrerebbe, altresì,

riconoscere che l'art. 10-*bis* nell'ambito del sistema tributario abbia una portata generale di norma antiabuso alle cui previsioni è opportuno fare riferimento sia per quanto riguarda la procedura accertativa che la metodologia di riscontro dell'illecito comportamento che consentirebbe al contribuente di conseguire un vantaggio fiscale. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Registro (imposta di) – Conferimento di ramo d'azienda seguito dalla cessione della partecipazione – Applicazione dell'art. 20 del TUR**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2020, n. 371, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'atto di conferimento d'azienda, seguito dalla cessione delle partecipazioni nella conferitaria non può essere tassato, ai fini dell'imposta di registro, come se fosse una cessione d'azienda, atteso che ciò non è consentito dall'attuale formulazione dell'art. 20 DPR 131/86, che ha recentemente superato il vaglio della Corte Costituzionale.

L'Agenzia ricorda che l'art. 20 del DPR 131/86, come riformulato dall'art. 1, comma 87 della Legge di bilancio 2018 e reso retroattivo dall'art. 1, comma 1084 della Legge di bilancio 2019, impone di interpretare il singolo atto presentato alla registrazione sulla base del suo solo contenuto, escludendo il riferimento a elementi extra testuali e atti collegati.

La *ratio* sottostante alla suddetta modifica normativa è quella di circoscrivere l'ambito applicativo della stessa al contenuto del singolo atto sottoposto a registrazione, evitando così che elementi non espressi e/o desumibili anche da atti diversi possano essere presi in considerazione al fine di individuare il trattamento fiscale corretto.

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

#### **Registro (imposta di) – Riqualficazione - Condizioni**

Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, 9 settembre 2020, n. 182/2/2020, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Non è possibile riqualficare, ai fini dell'imposta di registro, la cessione totalitaria di quote in cessione d'azienda, applicando l'art. 20 DPR 131/86.

Tale norma, infatti, consente solo una riqualficazione degli atti basati sugli effetti giuridici degli atti, e non quella fondata sugli effetti economici.

L'evoluzione interpretativa che la Corte di Cassazione ha fatto dell'art. 20, dopo una prima sottolineatura del suo aspetto antielusivo, è quello di una "norma interpretativa" che consente all'Agenzia di attribuire rilevanza alla causa concreta ed agli effetti oggettivamente prodotti dall'atto. Pertanto, nella fattispecie legittimamente l'Agenzia poteva sulla base dell'art. 20, sia nella sua vigente versione che in quella precedente, procedere ad una riqualficazione ai fini fiscali degli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Il problema dunque non è la legittimità, in ipotesi, della riqualficazione, ai fini fiscali, della causa concreta del contratto in altra causa rispetto a quella formalmente esplicitata dalle parti, sulla base di elementi presenti nell'atto senza attingere ad elementi contenuti in altri atti, che non può essere contestata, ma di verificare se le motivazioni poste a base di questa riqualficazione siano fondate.

Nella fattispecie, la riqualficazione è stata giustificata sulla base di una serie di clausole contrattuali sottoscritte dalle parti che si assume sarebbero tipiche di un contratto di cessione d'azienda e che proverebbero che questa sarebbe stata la vera e genuina clausola contrattuale voluta dalle parti; tuttavia, se si esaminano le suddette clausole, le stesse a giudizio delle Commissione appaiono essere clausole del tutto usuali, omogenee e compatibili ad un contratto di cessione totalitaria delle quote di una s.r.l. posseduta da un unico socio che ne era, presumibilmente, anche, il dominus;

insomma, secondo la Commissione, non si comprende quale sarebbe la particolarità di queste clausole che le farebbero tipiche di un contratto di cessione d'azienda; in conclusione può dunque affermarsi che è infondata la doglianza dei Ricorrenti in ordine alla dedotta carenza di legittimazione dell'Agenzia di riqualificare ai fini fiscali l'atto di cessione totalitaria di quote di una società in atto di cessione d'azienda sulla base degli elementi desunti dall'atto stesso, ma che è onere della Stessa provare la fondatezza di questi elementi che, nella fattispecie concreta, non appare essere stato adempiuto.

## **TRUST**

### **Dottrina**

**Tassazione dei dividendi esteri: dal *trust* revocabile al socio investitore. La risposta ad interpello 111/2020**” di F. SUSINI e C. PIRRONE, in La Gest. Straord. Impr. 4/2020, pag. 63.

Con la risposta a interpello 111/2020 commentata dagli AA., l'Agenzia è chiamata ad esprimersi su una fattispecie riguardante un *trust* revocabile e il principio di tassazione dei redditi ad esso annesso. L'Agenzia delle entrate nel confermare la natura meramente interposta del *trust* revocabile ai fini delle imposte sui redditi e la necessità quindi che l'imposizione dei redditi formalmente prodotti dal *trust* avvenga nei confronti del disponente, precisa che le opzioni per il regime di risparmio amministrato e del risparmio gestito esercitate dal *trustee* (ovvero dalla fiduciaria) per conto del *trust*, esplicano la validità nei confronti dello stesso disponente. Inoltre, viene confermato che i redditi di capitale di fonte estera percepiti al di fuori dell'opzione del risparmio gestito o amministrato provenienti da soggetti residenti in Stati non a fiscalità privilegiata, essendo assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrendo alla determinazione del reddito complessivo, non hanno diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva. Inoltre, l'Agenzia ribadisce che un socio investitore che non riscuote il dividendo per il tramite di un intermediario residente, sarà soggetto a tassazione sull'importo lordo e non sul netto frontiera, a differenza dal caso in cui il reddito venga percepito per il tramite di un intermediario residente.

Gli AA. concordano su quanto disposto in termini di tassazione in capo al disponente nell'ipotesi di *trust* revocabile, ma manifestano dubbi sulla situazione che viene a crearsi in caso di tipologie di contribuenti investitori diversi.

In particolare, non si comprende come mai, in una situazione oggettivamente identica, (il reddito potrebbe essere il medesimo, cambierebbe solo la modalità di riscossione), si possa venire a creare una disparità tra contribuenti investitori così evidente da ledere il principio di uguaglianza sancito e riconosciuto dalla Costituzione

La questione dovrà necessariamente essere oggetto di chiarimenti, posto che, ad oggi, continua ad esserci una notevole disparità tra soggetti che, dal punto di vista soggettivo, sono esposti alla medesima situazione di fatto. (EM)

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

***Trust* – Cd autodichiarato – Costituzione – Applicabilità dell'imposta sulle successioni o donazioni – Esclusione.**

Cass., sez. trib., 14 ottobre 2020, n. 22182, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

In tema di *trust*, l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì

in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto, solo quest'ultimo, costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.

Tale soluzione può poi trovare applicazione anche nel caso del cd. "trust autodichiarato" connotato dalla coincidenza di disponente e trustee, fattispecie questa nella quale è pure ravvisabile, nonostante la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l'incongruenza dell'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto istitutivo e su quello di opposizione del vincolo all'interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto.

## IRAP

### Prassi Amministrativa

#### **IRAP – Versamento degli acconti – Chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle entrate 19 ottobre 2020, n. 27, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle entrate ha precisato che il primo acconto IRAP escluso dall'obbligo di versamento ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") deve essere calcolato con il metodo storico, sempre che, con quest'ultimo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020.

## VARIE

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

#### **Rivalutazione - Imposta sostitutiva – Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione – Base imponibile.**

Cass., sez. trib. 22 settembre 2020, n. 19772, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione deve essere calcolata sull'importo della riserva, così come risulta dal bilancio, al netto, quindi, dell'imposta sostitutiva assolta dall'impresa medesima per la rivalutazione dei beni. Nonostante la sentenza faccia riferimento al provvedimento di affrancamento delle riserve disciplinato dall'art. 1, comma 473 del L. 266/2005, esprime comunque un principio più generale valido anche nel contesto delle attuali leggi di rivalutazione.

\*\*\*\*\*

La Cassazione ribalta l'orientamento interpretativo dell'Agenzia delle entrate espresso nelle proprie circolari, da ultimo la n. 14 del 27 aprile 2017, secondo cui occorrerebbe fare riferimento al saldo attivo al lordo dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni.

**Dottrina**

ALBANO G., “Regime del “realizzo controllato”: due distinte discipline con differenti presupposti ed ambiti di applicazione” <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 6</b>
ANTONINI M., CAMPANA A., “Stabile organizzazione “occulta” ai fini IVA e tutela del prestatore di servizi” <b>(IVA)</b>	<b>“ 26</b>
ANTONINI P., PANTANELLA A., “Bonus e <i>stock options</i> nel settore finanziario: il presupposto per l’applicazione ai compensi variabili”, <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 21</b>
ASCENZI M., “Periodo <i>post-COVID</i> : <i>carried interest</i> e <i>stock option</i> come strumento per remunerare il personale direttivo”, <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 22</b>
AVOLIO D., MORETTI F., <i>Management fees</i> : deducibilità subordinata alla dimostrazione del vantaggio ottenuto dalla controllata”, <b>(IRES)</b>	<b>“ 8</b>
AVOLIO D., MORETTI F., “ <i>Patent box</i> : per l’Agenzia delle entrate <i>penalty protection</i> a prescindere dall’opzione per l’autoliquidazione” <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 5</b>
AVOLIO D., “Stabile organizzazione: i cambiamenti alla normativa interna e il <i>Multilateral Instrument</i> ”, <b>(IRES)</b>	<b>“ 9</b>
CARBONE G., “La Consulta legittima l’art. 20 del registro: si tassa l’atto e non la sostanza economica” <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 29</b>
CASTOLDI A., ABBAMONDI I., “Finalmente attuata in Italia la Direttiva per le procedure internazionali per l’eliminazione della doppia imposizione” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 2</b>
CROSTI A., ““Netto” e “lordo” frontiera: una ingiustificata discriminazione” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 3</b>
DE FILIPPIS E., GAMBA V., “Gli strumenti finanziari derivati tra criticità contabili e incertezze fiscali”, <b>(IRES)</b>	<b>“ 9</b>
DI GIALLUCA A., COTRONEO D., “Al netto delle ritenute la restituzione delle somme al sostituto di imposta”, <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 22</b>
ESCALAR G., “Rettifiche dei prezzi di trasferimento, contrasto dell’abuso ed esimente delle valide ragioni commerciali” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 3</b>
FERRANTI G., “Termini di decadenza per l’accertamento degli oneri pluriennali: i dubbi della Cassazione” <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 1</b>
FERRANTI G., Disciplina degli interessi passivi in cerca di chiarimenti: il parere dell’Assonime” <b>(IRES)</b>	<b>“10</b>

FERRANTI G., “Gli interessi attivi e passivi esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 96 del TUIR” <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 12</b>
FOLLI M., PIAZZA M., “L’Agenzia delle entrate amplia la nozione di “mercato regolamentato” ai fini delle imposte sui redditi”, <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 15
GAVELLI G., GIOMMONI F., “La competenza dei componenti reddituali derivanti da sentenze” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 17
MARIANETTI G., “Decreto Agosto – Raddoppiati i limiti del <i>Welfare</i> aziendale (ma solo per il 2020)” <b>(REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 22
MARIANETTI G., “Tassazione delle autovetture aziendali: ancora incertezza sulle tempistiche di immatricolazione e di assegnazione” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 23
ROTA S., TRABUCCHI A., “Criticità ancora irrisolte per la trasformazione in crediti delle DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE”, <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 19
SUSINI F., PIRRONE C., “Tassazione dei dividendi esteri: dal <i>trust</i> revocabile al socio investitore. La risposta ad interpello 111/2020” <b>(TRUST)</b>	“ 31

#### Prassi amministrativa

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 2 settembre 2020, n. 301 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 23
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 settembre 2020, n. n. 316 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 24
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 settembre 2020, n. 343 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 24
Principio di diritto Agenzia delle entrate 13 settembre 2020, n. 16 <b>(IVA)</b>	“ 27
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2020, n. 371 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	“ 30
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 settembre 2020, n. 375 <b>(IVA)</b>	“ 27
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 settembre 2020, n. 406 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 16
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 settembre 2020, n. 407 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 17
Ris. Agenzia delle entrate 25 settembre 2020, n. 55 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 24
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 2 ottobre 2020, n. 429 <b>(IRES)</b>	“ 14
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 6 ottobre 2020, n. 443 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 25

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 ottobre 2020, n. 460 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>Pag. 26</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 13 ottobre 2020, n. 469 <b>(IVA)</b>	<b>“ 27</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 ottobre 2020, n. 483 <b>(IRES)</b>	<b>“ 14</b>
Circ. Agenzia delle entrate 19 ottobre 2020, n. 27 <b>(IRAP)</b>	<b>“ 32</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 ottobre 2020, n. 489 <b>(IRES)</b>	<b>“ 14</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 ottobre 2020, n. 498 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 5</b>

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

Corte di Giustizia UE, 8 ottobre 2020, causa n. C-235/2019 <b>(IVA)</b>	<b>“ 28</b>
--	-------------

#### Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 22 settembre 2020, n. 19772 <b>(VARIE)</b>	<b>“ 32</b>
Cass., sez. trib. 29 settembre 2020, n. 20591 <b>(IVA)</b>	<b>“ 28</b>
Cass., sez. trib. 2 ottobre 2020, n. 21109 <b>(IVA)</b>	<b>“ 28</b>
Cass., sez. trib. 8 ottobre 2020, n. 21693 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>
Cass., sez. trib. 11 ottobre 2020, n. 25219 <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>“ 6</b>
Cass., sez. trib. 14 ottobre 2020, n. 22182 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 31</b>
Cass., sez. trib. 16 ottobre 2020, n. 22479 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>

#### Commissioni tributarie di merito

Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, 9 settembre 2020, n. 182/2/2020 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	<b>“ 30</b>
---	-------------